Iura & Legal Systems - ISSN 2385-2445

a. XIII
2026/4
Esordio
H (1): 1-40

DALLA PENA AFFLITTIVA ALLA PENA-PROGETTO

Alessandro Dose

Sintesi della tesi di laurea in Diritto penitenziario dal medesimo titolo, discussa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno il giorno 23 settembre 2026. Relatore: Prof. Girolamo Daraio. Testo pubblicato su proposta del Relatore e del Prof. Felice Pier Carlo Iovino.

Presentazione del lavoro

Il contributo presentato dal dott. Alessandro Dose propone una riflessione ampia, puntuale ed approfondita su un tema di non agevole trattazione, per il suo carattere interdisciplinare, per lo spessore e la profondità delle questioni teoriche implicate e per la grande rilevanza delle sue ricadute pratiche. La ricerca, di grande interesse e pregio scientifico, per l'originalità e l'acutezza degli spunti che propone, prende le mosse dalla constatazione dell'inefficacia preventiva del nostro sistema sanzionatorio penale, il cui fulcro continua ad essere la esecuzione carceraria della pena detentiva; la quale, lungi dal favorire il reinserimento sociale dei condannati e ridurre il rischio di recidiva, costituisce, per la maggior parte delle persone detenute, una spaventosa esperienza di annullamento dell'identità e di sradicamento sociale. Né gli strumenti finora forgiati dal legislatore per superare l'egemonia detentiva carceraria (misure alternative alla detenzione, sospensione dell'ordine di carcerazione, pene sostitutive delle pene detentive brevi, ecc.) paiono in grado di scardinare, da soli, il modello carcerocentrico. Di qui la necessità di immaginare, in prospettiva *de lege ferenda*, quale risposta sanzionataria al reato, una c.d. pena-progetto, vale a dire un percorso di recupero depurato da logiche meramente afflittivo-ritorsive e fortemente responsabilizzante per il condannato, cui viene chiesto di svolgere un ruolo proattivo, assumendosi la responsabilità del proprio comportamento ed impegnandosi a ripararne le conseguenze, a considerare i bisogni della vittima ed a ristabilire il legame con la collettività.

La qualità speculativa e il rigore metodologico della ricerca condotta sono tali da giustificare la pubblicazione dell'elaborato come saggio scientifico.

Girolamo Daraio (Relatore)

Si tratta di un lavoro apprezzabile per chiarezza espositiva, rigore metodologico, profondità di analisi e capacità di sintesi. Corretta ed esaustiva la ricostruzione degli orientamenti dottrinali e delle prassi giurisprudenziali sviluppatisi intorno al tema trattato, implicante riflessioni che travalicano il ristretto ambito del Diritto penitenziario, involgendo altresì l'area del Diritto e della Procedura penale. L'impegno intellettuale e di analisi critica profuso dal dott. Alessandro Dose nella elaborazione del suo lavoro evidenzia qualità soggettive che certamente troveranno adeguato riscontro in futuri impegni di ricerca.

Felice Pier Carlo Iovino

SOMMARIO: 1.- Premessa: dalla pena afflittiva alla pena-progetto; 2.- La pena-castigo e lo squarcio aperto dal finalismo rieducativo; 3.- Il quadro sovranazionale e l'individualizzazione del trattamento nella legge penitenziaria; 4.- La crisi del modello carcerocentrico tra effettività rinnegante e sovraffollamento; 5.- La limitatezza ontologica della pena detentiva e il postulato della detenzione come *extrema ratio*; 6.- La riforma Cartabia: ambizione deflattiva e persistenza del paradigma carcerocentrico; 7.- La giustizia riparativa come volano per una nuova pena principale progettuale; 8.- La teorizzazione della pena-progetto: la «pena agìta» di Donini e la pena prescrittiva di Eusebi; 9.- Il vaglio critico delle proposte progettuali e l'affermazione della pena prescrittiva; 10.- La dimensione procedimentale della pena prescrittiva: bifasicità, *sentencing* e giudizio prognostico; 11.- L'inveramento dell'*extrema ratio* detentiva: comminatoria edittale, gerarchia sanzionatoria ed epilogo esecutivo; 12.- La rimodulazione delle pene accessorie quale conseguenza sistematica necessaria della pena-progetto; 13.- Considerazioni conclusive: la svolta culturale quale *conditio sine qua non*.

ABSTRACT: Il contributo sintetizza un'indagine sulla conformazione della sanzione penale alla luce dell'art. 27, comma 3, Cost. Muovendo dalla crisi del modello afflittivo-carcerocentrico e dai limiti della riforma Cartabia, si propone, in prospettiva *de iure condendo*, l'introduzione della pena prescrittiva quale nuova pena principale, delineandone la dimensione procedimentale, l'innesto nella comminatoria edittale e le ricadute sulle pene accessorie, nel segno della pena-progetto.

The paper summarises a study on the shaping of criminal sanctions in light of Article 27(3) of the Italian Constitution. Starting from the crisis of the afflictive and prison-centred model and the limits of the Cartabia reform, it proposes, de iure condendo*, a prescriptive penalty as a new principal sanction, outlining its procedural dimension, its place among statutory penalties and its impact on ancillary penalties, towards a project-based punishment.*

Esordio

KEYWORDS: Rehabilitation, Prescriptive Penalty, Project-based Punishment

1.- *Premessa: dalla pena afflittiva alla pena-progetto*

L'art. 27, comma 3, Cost. ha consegnato all'ordinamento repubblicano una promessa tanto lapidaria quanto radicale: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». A ottant'anni dall'entrata in vigore della Carta e a mezzo secolo dall'emanazione della legge penitenziaria, quel mandato attende ancora, in larga misura, di essere pienamente attuato. È proprio dallo scarto - che l'esperienza empirica quotidianamente conferma - tra l'orizzonte assiologico disegnato dal Costituente e la fisionomia concreta assunta dall'esecuzione penale che l'indagine trae il proprio abbrivio.

Il lavoro si propone di verificare, in prospettiva *de iure condendo*, se e a quali condizioni sia possibile immaginare un ripensamento strutturale dell'apparato sanzionatorio penale, tale da consentire il superamento della sua matrice ancora prevalentemente ritorsivo-afflittiva in direzione di un modello autenticamente proteso al reinserimento sociale della persona condannata. La convinzione teorica di fondo risiede nell'idea che tale traguardo non possa essere conseguito attraverso semplici correttivi apposti al margine dell'attuale architettura punitiva, ma reclami una revisione ben più profonda, che investa la stessa fisionomia della sanzione, ridefinendone i contenuti, le modalità applicative e la scansione procedimentale irrogativa.

Il percorso argomentativo muove dall'inquadramento teorico-dogmatico della pena tra tradizione e Costituzione; transita per la verifica, sul terreno più aspro dell'effettività, della crisi del modello carcerocentrico e dei limiti delle più recenti riforme; approda, infine, alla teorizzazione della pena-progetto e alla prospettazione dell'innesto, nel catalogo delle pene principali, di una figura sanzionatoria non detentiva. La formula *Dalla pena afflittiva alla pena-progetto* riassume tale traiettoria: dalla constatazione dei limiti intrinseci di un modello sanzionatorio ancora troppo debitore verso la propria radice ritorsiva, all'esplorazione di un orizzonte nel quale la pena, senza rinnegare la componente afflittiva che le è propria, possa diventare davvero occasione di costruzione e non mera inflizione di un male corrispettivo.

2.- *La pena-castigo e lo squarcio aperto dal finalismo rieducativo*

È assunto consolidato che la pena abbia natura polifunzionale[1]: retribuzione, prevenzione generale e prevenzione speciale - la quale ricomprende, nella sua accezione positiva, la

[1] G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VIII ed., Bologna 2019, pp. 738ss.; sulla polifunzionalità della pena nel quadro costituzionale, cfr. Corte Cost. 12 febbraio 1966, n. 12; Corte Cost. 22 novembre 1974, n. 264.

risocializzazione evocata dall'art. 27, comma 3, Cost. - concorrono a definirne il volto. Tuttavia, la fisionomia della risposta sanzionatoria risulta modellata non soltanto sulla quantità e qualità delle funzioni che le sono attribuite, ma anche (e forse soprattutto) sul rapporto di equilibrio o squilibrio che si instaura tra le stesse. Proprio un rapporto tra gli scopi della pena storicamente sbilanciato, se non appiattito, sul profilo retributivo ha caratterizzato la tradizionale conformazione della sanzione penale, informandola a una logica afflittivo-vendicatoria dalla quale ancora oggi fatichiamo ad affrancarci.

In origine, il concetto di pena coincideva con quello di castigo: una forma di vendetta elevata a giustizia nella misura in cui, dal privato, essa era trasferita nelle mani del potere pubblico[2]. Con la progressiva secolarizzazione del diritto, il lessico punitivo ha abbandonato la nozione di «castigo» in favore di quella di «pena», la quale si disancora dalla visione eticizzante del peccato da espiare per legarsi a una logica economicistica di corrispettività[3]. Eppure, la pena secolarizzata non rifugge - anzi eredita - l'afflato vendicatorio del castigo: se, da un lato, essa reca in sé il corollario della misura, dall'altro, nell'immanenza della logica retributiva, continua a concretizzarsi in un simmetrico raddoppio del male[4].

La funzione retributiva - quantomeno nella sua significazione tradizionale di inflizione di un male in compensazione del male provocato - sconta, invero, una irrazionalità commisurativa strutturale e ineludibile: che si concretizzi in punizione corporale o in sofferenza dello spirito attraverso il conculcamento della libertà personale, la pena è innegabilmente inidonea a retribuire alcunché, difettando ogni omogeneità tra l'unità di misura della sanzione (il bene giuridico inciso dalla pena) e il bene giuridico offeso dal reato[5]. Il vero snodo della riflessione risiede, allora, nel riconoscere la natura strutturale, e non già funzionale, dell'afflizione nella dinamica punitiva. Una risposta all'illecito priva di un pur minimo contenuto afflittivo si rivelerebbe ontologicamente incompatibile con il concetto stesso di pena; eppure, la sofferenza che connota la risposta al reato va inquadrata come elemento strutturale della pena e non come suo scopo: un connotato sì ineliminabile, ma nondimeno suscettibile di graduazione. A ben vedere, disvelata la propria carenza di ra-

[2] R. CORNELLI, *Le società cambiano, il castigo rimane? La giustizia tra eccedenza del diritto e ordinamento sociale*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia* 3 (2021), pp. 202ss.; R. BARTOLI, *Giustizia vendicatoria, giustizia riparativa, costituzionalismo*, in *Sist. pen.* (2023), pp. 4ss.

[3] G. MANNOZZI, *Il «castigo»: dimensione terminologica e meta-significati giuridici. Una lettura a partire dalle radici protoindoeuropee della lingua del diritto*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia* 3 (2021), p. 85.

[4] Cfr. M. DONINI, *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE. Un nuovo programma legislativo per la giustizia penale*, in *Sist. pen.* (2022), p. 10.

[5] Id., *Genesi ed eterogenesi «moderne» della misura e dell'unità di misura delle pene. Commento a* Carcere e fabbrica*, quarant'anni dopo*, in *Criminalia* (2019), p. 107; L. EUSEBI, *Modelli della giustizia e sanzioni penali*, in *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Le cose nuove del XXI secolo* 4 (2022), pp. 31ss.

zionalità epistemica, la retribuzione si manifesta quale simulacro del paradigma vendicativo, elevato surrettiziamente a scopo del punire: un costrutto che appare opportuno dismettere, salvo volerlo rideclinare in termini di presidio di proporzionalità della risposta sanzionatoria rispetto alla gravità del fatto, in funzione di argine alle potenziali derive generalpreventive di strumentalizzazione del singolo per fini generali di politica criminale[6].

La prima tappa del percorso di temperamento della dimensione ritorsivo-afflittiva della pena coincide con la giustapposizione di un corredo di limiti all'esercizio del potere punitivo. Il merito di tale passaggio va riconosciuto al costituzionalismo del secondo dopoguerra, il quale ha sottoposto l'esercizio dello *ius puniendi* a limiti giurisdizionalmente garantiti, trasformando il paradigma afflittivo-vendicatorio insito nella pena da illimitato a limitato e, dunque, legittimo[7]. Il principio personalista (art. 2 Cost.) afferma con chiarezza dirompente che i diritti inviolabili debbono essere riconosciuti e garantiti a ciascun uomo in quanto tale, libero o meno che sia. Tuttavia, sul piano della normativa primaria, esso è rimasto in ibernazione per quasi un trentennio, fino a quando la Corte costituzionale - riconoscendo in capo ai detenuti e internati la conservazione dei diritti non incompatibili con lo *status detentionis* e, segnatamente ai condannati, il diritto a un periodico riesame della propria condizione *in executivis* - ha spianato la strada alla L. 26 luglio 1975, n. 354[8].

Il principio del finalismo rieducativo costituisce, in tale cornice, un vero e proprio grimaldello nell'ottica del superamento del primato della retribuzione. Il suo significato sostanziale, tuttavia, resta problematico, avendo i Padri Costituenti optato per una locuzione volutamente indeterminata e polisenso, frutto di compromesso[9]. All'orientamento eticizzante, che identifica la rieducazione nella trasformazione interiore del reo, si è progressivamente sostituita una concezione laica, che la identifica nella reintegrazione socio-lavorativa del condannato. Pur condividendo tale approdo, chi scrive ritiene che esso non precluda allo Stato la promozione dei valori presidiati dal precetto penale: abdicare a ogni stimolazione di una riflessione critica sul proprio agire significherebbe rinunciare a ogni forma di prevenzione motivazionale, esaurendo l'efficacia preventiva della sanzione nel solo effetto intimidatorio[10]. Sembra dunque preferibile propendere per un significato sì

---

[6] In tal senso, F. VIGANÒ, *La pena come «contraccambio»? Qualche riflessione su fondamenti e scopi della pena nella prospettiva del diritto costituzionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1 (2025), pp. 70ss.

[7] R. BARTOLI, *Castigo: vendetta o giustizia? Una riflessione sulla penalità dalla prospettiva del costituzionalismo*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia* 3 (2021), pp. 243ss.

[8] Corte Cost. 4 luglio 1974, n. 204. Sul punto, G. DARAIO, *La riforma penitenziaria del 1975: una svolta epocale che ancora attende piena effettività*, in *Iura & Legal Systems* 12.4 (2025), p. 118.

[9] M. TRAPANI, *La rieducazione del condannato tra «ideologia correzionalistica» del trattamento e «garanzie» costituzionali di legalità e sicurezza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 3 (2018), p. 1695; G. FIANDACA, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sist. pen.* 10 (2023), p. 7.

[10] Cfr. L. EUSEBI, *Modelli*, cit., pp. 34ss.; nonché F. PALAZZO, *Relazione introduttiva. La rieducazione: un bilancio sommario*, in A. MENGHINI - E. MATTEVI (a cura di), *La rieducazione oggi*, Napoli 2022, p. 7.

laico della rieducazione, ma aperto a percorsi trattamentali opzionali permeati da talune venature etiche, ammissibili nella misura in cui l'obiettivo rieducativo resti misurato sulla sola legalità esteriore: la proficua partecipazione del condannato può costituire indicatore positivo di risocializzazione, ma - ed è questo l'effettivo *discrimen* - giammai la mancata adesione può tradursi in elemento valutativo di segno negativo.
Con la sentenza n. 313 del 1990 la Consulta ha esteso la tensione rieducativa all'intero ciclo della penalità, affermando che il precetto dell'art. 27, comma 3, Cost. vale «tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie»[11]. Più di recente, con la sentenza n. 149 del 2018, ha lapidariamente statuito che la funzione rieducativa non può essere sacrificata sull'altare di ogni altra, pur legittima, finalità della pena[12]. Se ciò è vero sul piano della teoria, nei fatti la rieducazione, da potenziale e rivoluzionario grimaldello, pare ridursi mitemente a mero elemento di mitigazione: il tenue temperamento di una risposta sanzionatoria che tanto, troppo, resta castigo. Dinanzi al monito della Corte - calibrare sull'obiettivo rieducativo già la comminatoria edittale, tanto nella specie quanto nella durata - il legislatore, infatti, da oltre trentacinque anni resta ingiustificabilmente inerte.

3.- *Il quadro sovranazionale e l'individualizzazione del trattamento nella legge penitenziaria*

La riflessione sulla conformazione della pena non può prescindere dai principi sovranazionali che governano l'esecuzione penale, i quali, in virtù dell'art. 117, comma 1, Cost., assurgono a parametro interposto di legittimità della normativa primaria. Dal variegato reticolo delle fonti - dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo alla CEDU, dalle *Nelson Mandela Rules* e dalle *Tokyo Rules* alle Regole penitenziarie europee - si ricavano una serie di principi cardine della materia penitenziaria, tra i quali il principio di umanità della pena, il finalismo rieducativo, il principio della detenzione come *extrema ratio* e il principio di riducibilità della pena (strettamente connesso al diritto alla speranza di un ritorno nella società libera). Proprio in sede sovranazionale è stata rimarcata la sottile ma fondamentale differenza tra umanità e dignità: mentre la prima, inerendo all'esercizio dei diritti *in vinculis*, può subire limitazioni in forza di operazioni di bilanciamento, la seconda costituisce la base insopprimibile dell'essenza umana, che non si acquista per meriti né può perdersi per demeriti, ed è perciò ontologicamente refrattaria a qualsiasi logica di contemperamento[13].

[11] Corte Cost. 2 luglio 1990, n. 313.
[12] Corte Cost. 11 luglio 2018, n. 149.
[13] G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti* 2 (2014), p. 1.

Tra le molteplici fonti del diritto internazionale, un particolare rilievo è assunto dalla CEDU, e in particolare dal suo art. 3, assurto ormai a presidio diretto della dignità del detenuto. La lettura evolutiva di tale disposizione è stata posta a fondamento delle storiche condanne inflitte all'Italia in materia di sovraffollamento carcerario e di ergastolo ostativo: la sentenza pilota *Torreggiani* ha condotto all'introduzione dei rimedi di cui agli artt. 35-*bis* e 35-*ter* ord. penit.; la sentenza *Viola* ha sottoposto a rigoroso vaglio critico il doppio binario penitenziario, affermando che l'ergastolo non si qualifica come trattamento inumano e degradante se ed in quanto risulti riducibile[14].

Sul piano interno, la L. 354/1975 si impernia su due direttrici: la conservazione, pur a fronte del conculcamento della libertà personale, di tutti quei diritti il cui esercizio non sia incompatibile con lo *status detentionis*; la flessibilità della pena nel suo inveramento esecutivo. Ne discende il rovesciamento, quantomeno nella dimensione esecutiva, dell'idea tradizionale di pena neutralizzatrice e castigatoria: la sanzione, formalmente immodificabile per effetto del giudicato, può e deve andare incontro, in fase di espiazione, a modificazioni qualitative e quantitative funzionali alla risocializzazione.

L'art. 1, comma 2, ord. penit. - norma cardine della riforma - stabilisce che il trattamento tende al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione. Il motore dell'individualizzazione è l'osservazione scientifica della personalità, articolata - ai sensi dell'art. 27 reg. penit. - in osservazione formale, dialogica e partecipante, dalla quale scaturisce il programma trattamentale redatto dall'*équipe* multiprofessionale[15]. In sintonia con il principio di progressività trattamentale, il programma - che può essere, sin dalla sua genesi, totalmente intramurario, misto o extramurario - può proiettarsi verso l'esterno attraverso i benefici penitenziari e, in particolare, le misure alternative alla detenzione, tra le quali l'affidamento in prova al servizio sociale si staglia quale unico istituto idoneo ad affrancare integralmente il condannato dallo stato di detenzione. La sospensione dell'ordine di esecuzione *ex* art. 656, comma 5, c.p.p., dal canto suo, consente di prevenire l'impatto traumatico dell'ingresso in carcere per i condannati che appaiano *ab origine* in possesso dei requisiti per l'accesso alle misure alternative. Essa, tuttavia, non trova applicazione in una serie di ipotesi, scolpite nel comma 9: emerge così, già prima dell'inizio dell'espiazione della pena, quella logica del doppio binario che continua a segnare profondamente il sistema sanzionatorio.

4.- *La crisi del modello carcerocentrico tra effettività rinnegante e sovraffollamento*

Se questa è la soluzione teorica alla quale la Legge fondamentale impone di aderire, va riconosciuta la sostanziale inadeguatezza dell'attuale sistema sanzionatorio. Esso resta

[14] Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, ric. n. 43517/09; Corte EDU, Sez. I, 13 giugno 2019, *Viola c. Italia*, ric. n. 77633/16.

[15] F. DELLA CASA - G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, IV ed., Torino 2025, pp. 26ss.

improntato a una logica eminentemente retributiva: le pene, sul piano edittale, sono modellate in primo luogo sulla compensazione del male arrecato attraverso l'inflizione di una sofferenza speculare e, in seconda battuta, sullo scopo dissuasivo assolto dalla minaccia di pena. La funzione risocializzante, per contro, riemerge nelle sole fasi della commisurazione giudiziale e dell'esecuzione, con l'onere di mitigare il rigore eccessivo dell'afflittività edittale. Sul piano del diritto positivo, tale paradigma si traduce nel fenomeno del carcerocentrismo, che del modello afflittivo-ritorsivo costituisce il naturale approdo.

L'analisi dei dati penitenziari restituisce un bilancio impietoso. Secondo le risultanze della Commissione Giostra, il condannato che espia la pena in carcere recidiva nel 68,4% dei casi, laddove chi ha fruito di misure alternative alla detenzione presenta un tasso di recidiva del 19%[16]. Si produce così un paradosso: lo spazio detentivo, da ideale luogo di rieducazione, si converte, in concreto, in palestra di criminalità[17].

Alla radice dell'insuccesso dell'istituzione carceraria si colloca, anzitutto, lo iato tra il dover essere del dato normativo e l'essere della prassi esecutiva. La disciplina del trattamento penitenziario tratteggiata dalla legge penitenziaria è formalmente rispondente alle indicazioni costituzionali; eppure, la carenza di risorse umane, strumentali e finanziarie - dalla fisiologica scopertura dell'organico della Magistratura di sorveglianza all'insostenibile sproporzione numerica che grava sui funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, ciascuno dei quali si trova a gestire un bacino di oltre cento ristretti - svuota tale architettura deontica di concreta effettività. La tensione rieducativa è ridotta, in tal modo, a mera affermazione di principio, priva di un reale riscontro nel momento applicativo. È il fenomeno che Franco Bricola ha efficacemente definito «effettività rinnegante», per descrivere la tendenza dell'ordinamento a sconfessare i propri stessi postulati formali in sede applicativa, mediante prassi di sistematica deviazione dal precetto positivo[18].

Una delle matrici causali fondamentali di tale scollamento è indubitabilmente il sovraffollamento carcerario, patologia ormai endemica dell'esperienza penitenziaria nazionale. Al 30 aprile 2026 le persone detenute erano 64.436, con un tasso di affollamento ufficiale del 125,7% che, considerati i posti non disponibili per inagibilità o ristrutturazioni, sale al 139,1%[19]; al 28 luglio 2026 i detenuti erano saliti a 64.741, a fronte di 46.343 posti effettivamente disponibili, mentre tra gennaio e il 2 agosto 2026 almeno 38 persone si

[16] Ministero della Giustizia, *Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione (Commissione Giostra). Documento conclusivo*, 2 luglio 2013, p. 6.
[17] F. GIUNTA, *Note minime sul carcere*, in *disCrimen* 1 (2025), p. 179.
[18] F. BRICOLA, *Il carcere «riformato»*, Bologna 1977, Introduzione. Sul punto, v. anche G. DARAIO, *La riforma penitenziaria*, cit., p. 126.
[19] Associazione Antigone, *Tutto chiuso. XXII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma 2026, pp. 16ss.

sono tolte la vita in carcere[20]. Inoltre, dal dato empirico emerge un paradosso di estremo rilievo: a fronte del numero crescente di soggetti ammessi al circuito dell'esecuzione penale esterna non si registra una proporzionale decrescita della popolazione carceraria[21]. Ne discende, quale corollario immediato, che la valorizzazione delle misure alternative, pur imprescindibile ai fini rieducativi, si rivela insufficiente ai fini deflattivi.

A ben vedere, il nucleo della questione risiede, a monte, nel momento della comminatoria edittale. L'azione riformatrice deflattiva non può esaurirsi nella predisposizione di canali volti a facilitare l'uscita dal carcere di chi è già recluso: occorre che la carcerazione - sanzionatoria o cautelare che sia - si traduca in un autentico rimedio estremo. Né la risposta può consistere nella costruzione di nuovi istituti penitenziari: soluzione inattuabile per costi, tempi, risorse e, prim'ancora, perché non orientata in senso costituzionale, giacché il *telos* risocializzante impone di invertire la curva di crescita della popolazione detenuta, non di ampliare la capacità ricettiva del sistema.

L'analisi delle strategie di deflazione carceraria finisce, dunque, per illuminare la medesima strada tracciata dal modello progettuale in sé considerato: un orizzonte punitivo ove il carcere possa cedere il passo a una figura sanzionatoria geneticamente concepita in senso non detentivo. Tale direzione operativa, tuttavia, esige di essere supportata dalla verifica della limitatezza ontologica dello strumento carcerario. Infatti, affinché l'analisi possa spingersi sino a postulare l'integrazione del catalogo delle pene principali, è necessario dimostrare l'insufficienza della pur meritevole prospettiva del mero perfezionamento della pena detentiva. Si tratta, cioè, di riconoscere che, in radice, il vero problema del carcere è il carcere in sé.

5.- *La limitatezza ontologica della pena detentiva e il postulato della detenzione come extrema ratio*

Occorre interrogarsi sull'adeguatezza dello strumento carcerario in quanto tale, al fine di verificare se l'insuccesso della pena detentiva debba ascriversi esclusivamente all'effettività rinnegante del sistema penitenziario o se, più nel profondo, vada confutato l'assunto secondo cui la reclusione, una volta depurata dalle sue aporie applicative, rappresenterebbe la miglior forma di risposta al reato.

La pena carceraria è connotata - a prescindere dalle forme della sua concreta esecuzione - da un intrinseco e strutturale coefficiente di inumanità[22]: essa non comporta soltanto il conculcamento della libertà personale, ma anche la radicale compromissione della dignità, della capacità di autodeterminazione e della libertà di relazionarsi, separando il

[20] Associazione Antigone, *L'estate nelle carceri italiane tra sovraffollamento ed emergenze. Rapporto di metà 2026*, Roma 2026, pp. 4ss. e 23ss.

[21] E. DOLCINI, *Patologie del sistema sanzionatorio penale e principio della rieducazione del condannato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2 (2024), pp. 427ss.

[22] F. CINGARI, *Principio di umanità e pena carceraria*, in G. FORNASARI - A. MENGHINI (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025, p. 23.

detenuto dalla comunità ed esponendolo allo stigma dell'etichettamento[23]. La componente violenta e desocializzante rappresenta, in questa prospettiva, un connotato ontologico della realtà penitenziaria, che il sovraffollamento e la carenza di risorse certamente amplificano, ma che permarrebbe, sia pure ridimensionata, quand'anche tali criticità venissero interamente rimosse[24]. A ciò si aggiunga che il ricorso esasperato alla detenzione si rivela disfunzionale rispetto a un contrasto serio della criminalità, giacché la rassicurazione sociale che l'opinione pubblica trae dalla previsione edittale iper-afflittiva rischia di obliare l'urgenza di incidere, in termini di prevenzione primaria, sulle cause strutturali del fenomeno criminale[25].

Vagliata alla luce delle funzioni della pena, la detenzione rivela limiti ulteriori. Si è già sottolineato che il conculcamento della libertà personale, in ottica retributiva, risulta inidoneo a compensare il male arrecato dal reo, ostandovi in radice la disomogeneità tra il bene inciso dalla sanzione e il bene giuridico leso dalla condotta criminosa. Sul versante della prevenzione generale negativa, la pena detentiva sconta il dato criminologico per cui la condotta delinquenziale quasi mai è frutto di un freddo calcolo sulle conseguenze sanzionatorie, mentre l'effetto deterrente si scontra costantemente con la prospettiva dell'impunità[26]. Lo stimolo a una condotta conforme all'esteriorità legale va più proficuamente ricercato, allora, nell'adesione motivazionale alla norma, rispetto alla quale il grado di afflittività della pena non riveste un'influenza decisiva; anzi, è proprio il recupero sociale di chi ha sbagliato a poter spezzare l'attrattiva del modello criminale nei contesti territoriali da cui il soggetto proviene. È innegabile, per converso, che la natura segregativa della carcerazione dispieghi un'elevata efficacia di neutralizzazione attraverso l'incapacitazione fisica: proprio in ragione di tale ineguagliabile efficacia special-preventiva negativa si ritiene indispensabile la conservazione della pena detentiva nel catalogo delle sanzioni principali, pur sul presupposto di una sua rigorosa e assoluta residualizzazione.

Ciò che emerge dall'analisi della pena detentiva alla luce della teleologia punitiva non è, in definitiva, la radicale incompatibilità del carcere, nella sua configurazione ideale, con il finalismo rieducativo. Il nocciolo della questione risiede nel fatto che, anche nella sua migliore versione, la pena detentiva non costituisce lo strumento sanzionatorio più efficace ai fini del reinserimento sociale.

---

[23] Cfr. G.M. FLICK, *I paradossi del carcere*, in *Rass. penit. e criminol.* 1 (2015), p. 326; M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976.
[24] G.M. FLICK, *Il carcere nella Costituzione*, in *Sist. pen.* (2025), p. 15.
[25] L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 3 (2021), pp. 830ss.
[26] Id., *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *Sist. pen.* (2023), p. 3.

Ne discende l'imprescindibile postulato della detenzione come *extrema ratio*: la privazione della libertà personale va riservata ai soli casi in cui emergano esigenze ineludibili di neutralizzazione, non altrimenti soddisfacibili; in tutte le altre situazioni, essa non ha altro valore che quello di «una restrizione insensata e controproducente»[27]. Se sull'enunciazione del principio la condivisione della dottrina è ormai pressoché unanime, è nel momento in cui si passa a delinearne le modalità attuative che l'iniziale convergenza d'intenti si dissolve[28].

Tre sono, in estrema sintesi, i fronti operativi di attuazione della detenzione come *extrema ratio*: la valorizzazione delle misure alternative in fase esecutiva; la predisposizione di strumenti affidati al giudice della cognizione (pene sostitutive delle pene detentive brevi, sospensione del procedimento con messa alla prova, istituti deflattivi fondati sulla particolare tenuità del fatto o su condotte riparatorie); l'introduzione di pene principali non detentive, mediante un intervento diretto del legislatore sulla comminatoria edittale[29].

Il legislatore ha finora pretermesso la terza via, concentrandosi sulle prime due, le quali scontano tuttavia limiti operativi rilevanti. Sul versante della valorizzazione delle misure alternative, il virtuoso obiettivo perseguito dalla sospensione dell'ordine di esecuzione è tradito dal fenomeno dei «liberi sospesi»: un elevatissimo numero di condannati, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine all'istanza di concessione della misura alternativa, resta per un tempo indefinito in un limbo giuridico ed esistenziale, qualificabile nei termini di una patologica «giustizia denegata»[30]. L'ambito applicativo degli istituti deflattivi che contraddistinguono il secondo fronte operativo, d'altra parte, si scontra con la fitta rete di automatismi ostativi che in senso preclusivo ne compromette la funzionalità.

Più in profondità, inoltre, entrambe le direttrici muovono pur sempre da una visione carcerocentrica della risposta al reato, giacché misure alternative e pene sostitutive - che appaiono gli strumenti più incisivi nell'ottica della residualizzazione carceraria - si pongono in termini di ontologica alternatività rispetto a una detenzione che resta la regola[31].

---

[27] G.M. FLICK, *Il carcere*, cit., p. 22.

[28] A. DI MARTINO, *Postfazione. Una postilla a mo' di postfazione: il carcere come pena sostitutiva*, in G. FORNASARI - A. MENGHINI (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025, p. 222.

[29] M. PELISSERO, *Il carcere come* extrema ratio*. Una regola instabile di governo del potere*, in G. FORNASARI - A. MENGHINI (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025, p. 6.

[30] A. DELLA BELLA, *Il percorso delle alternative al carcere nell'era del punitivismo: rileggendo Massimo Pavarini*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 4 (2025), p. 1284; F. FIORENTIN, *La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi*, in *Sist. pen.* (2025).

[31] G. DE SIMONE, *Pene sostitutive: riflessioni sparse (e talvolta critiche) sulla nuova disciplina*, in G. FORNASARI - A. MENGHINI (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025, p. 36; A. GARGANI, *«Pene sostitutive» e misure alternative alla detenzione: incongruenze e ineffettività del nuovo assetto legislativo*, in A. MENGHINI - E. MATTEVI (a cura di), *La*

A ciò si aggiunge la persistente contraddittorietà dell'azione legislativa. Di fronte all'anacronismo dell'armamentario punitivo del codice Rocco, il legislatore ha preferito delegare alla magistratura di cognizione e di sorveglianza il compito di supplire, *in executivis*, all'inadeguatezza del diritto sostanziale[32]. Al contempo, in sede di formulazione delle cornici edittali, ha indulto a un inflessibile massimalismo punitivo. Si consuma così l'ipocrisia della «doppia pena» - quella formale (iperafflittiva) minacciata *ex ante* e quella effettiva rideterminata *ex post* alla luce degli interventi mitigativi della magistratura di cognizione e di sorveglianza - che mette in crisi, a un tempo, la legalità e la credibilità del sistema[33]. La tendenza, tant'è, non accenna a invertirsi, come attesta il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, che ha reagito al degrado degli istituti carcerari non già rimuovendone i fattori causali, bensì introducendo il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario (art. 415-*bis* c.p.), finanche incluso nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art. 4-*bis* ord. penit.

6.- *La riforma Cartabia: ambizione deflattiva e persistenza del paradigma carcerocentrico*

Nel solco del percorso di superamento del carcerocentrismo si colloca l'intervento riformatore di maggiore respiro degli ultimi anni: il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia). Esso reca un'esplicita vocazione deflattiva rispetto al ricorso alla pena detentiva, dipanandosi lungo tre direttrici: la riscrittura delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, il potenziamento degli strumenti deflattivi a monte dell'esecuzione e l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa[34]. Per quanto ambiziosa, tuttavia, la riforma ha lasciato intatto il carattere carcerocentrico del sistema, rinunciando a incidere sulla comminatoria edittale e lasciando inalterato - se non, per taluni versi, consolidato - il regime ostativo posto a fondamento del c.d. doppio binario penitenziario. Il nucleo forte dell'intervento è rappresentato dalle pene sostitutive. Alla semilibertà e alla detenzione domiciliare sostitutive, applicabili entro il limite dei quattro anni, si affiancano il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, entro i tre anni, e la pena pecuniaria sostitutiva, riservata alle condanne non superiori a un anno. La qualificazione in termini di pene vale a riconoscere a tali risposte la medesima dignità della pena sostituita, e la rimessione della loro irrogazione al giudice della cognizione ambisce a restituire a quest'ultimo il ruolo, che gli compete, di giudice della pena[35]. Ai sensi dell'art. 58 L. 24 novembre

Riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie, Atti del Convegno di Trento del 24-25 marzo 2023, Trento 2023, p. 16.

[32] M. CERESA-GASTALDO, *La legge, il giudice, la pena*, in *Sist. pen.* (2020), p. 2.

[33] Ivi, pp. 16ss.; G.M. FLICK, *I paradossi*, cit., pp. 335ss.

[34] Per un inquadramento complessivo, F. PALAZZO, *Uno sguardo d'insieme alla riforma del sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. e proc.* 1 (2023), pp. 11ss.

[35] E. DOLCINI, *Dalla Riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, in *Sist. pen.* (2022), p. 3; G. DE SIMONE, *Pene sostitutive*, cit., p. 38.

1981, n. 689, il giudice può applicarle quando risultino più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, scegliendo quella più idonea al reinserimento con il minor sacrificio della libertà personale e motivando in modo rafforzato l'opzione per la semilibertà o la detenzione domiciliare.

Sul piano processuale, l'art. 545-*bis* c.p.p. introduce un (eventuale) meccanismo bifasico, di derivazione anglosassone, che postula la separazione tra i momenti dell'accertamento del fatto e della determinazione della pena[36]. Esso consente di calibrare la scelta sostitutiva sulla base degli accertamenti demandati all'UEPE, scongiurando l'irrogazione di sanzioni standardizzate e, al contempo, preservando il giudizio di colpevolezza da suggestioni derivanti dall'indagine sulla personalità, in coerenza con il divieto di cui all'art. 220, comma 2, c.p.p.

Il D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha tuttavia ridimensionato il modello, sopprimendo l'obbligatorio avviso alle parti ed elevando a regola l'immediata sostituzione: in nome dell'economia processuale, però, si rischia l'annichilimento della valutazione prognostica sottesa alla sostituzione[37]. Ne risulta il paradosso di una pena che, da un lato, si pretende calibrata sulle specificità del reo già dalla fase della cognizione e, dall'altro, viene affidata a un giudice della cognizione investito di un ruolo nuovo, di estrema delicatezza, eppure lasciato inspiegabilmente solo.

Un ulteriore cortocircuito discende dalla mancata inclusione dell'affidamento in prova al servizio sociale nel novero delle pene sostitutive, pur caldeggiata dalla Commissione Lattanzi. Restando confinato al rango di misura alternativa, l'affidamento - che, unico tra le misure alternative, non comporta il conculcamento della libertà personale - induce l'imputato a negare il consenso alla sostituzione, confidando nella più allettante prospettiva della sospensione dell'ordine di esecuzione e nella successiva istanza al Tribunale di sorveglianza[38]. I correttivi apprestati - la previsione del consenso, l'art. 47, comma 3-*ter*, ord. penit., la flessibilizzazione della detenzione domiciliare sostitutiva - non scardinano la vantaggiosità del meccanismo sospensivo; sicché, «sulla sponda esecutiva, continua a luccicare, suadente, una misura alternativa di così intensa appetibilità come l'affidamento in prova»[39], che finisce per disinnescare l'effettiva portata applicativa del nuovo impianto sostitutivo.

---

[36] A. DI DOMENICO, *Udienza di* sentencing *e nuove pene sostitutive: uno sguardo sul sistema d'oltreoceano e prospettive del modello bifasico introdotto dalla riforma Cartabia*, in *Sist. pen.* 9 (2024), p. 40.

[37] F. MORO, *La discrezionalità del giudice nei giudizi prognostici funzionali all'applicazione delle pene sostitutive e delle misure alternative alla detenzione*, in G. FORNASARI - A. MENGHINI (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025, p. 113.

[38] E. DOLCINI, *Dalla Riforma Cartabia*, cit., p. 11; A. DI DOMENICO, *Udienza*, cit., p. 54.

[39] P. GAETA, *Ragionando su alcuni ossimori della riforma delle pene sostitutive*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2 (2023), p. 577.

Il progresso segnato dalla riforma si arresta, infine, dinanzi alla fitta rete degli automatismi ostativi. L'art. 59, comma 1, lett. d), L. 689/1981 preclude la sostituzione nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-*bis* ord. penit., senza alcuna distinzione interna al catalogo. Ne deriva una preclusione che si connota per il carattere dell'assolutezza, non ammettendo forma alcuna di superamento: essa, collocata a monte, nella fase di cognizione, risulta dunque più impenetrabile di quella che opera a valle, nell'esecuzione penitenziaria, ove l'ostatività si fonda su una presunzione relativa di pericolosità[40]. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 139 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sul punto, ribadendo che la rieducazione non costituisce l'unica finalità costituzionalmente legittima della pena e che, per i reati più gravi, il legislatore può legittimamente decidere che il condannato debba iniziare a espiare la propria pena in carcere[41]. Pur volendo accedere a tale ricostruzione, resta il fatto che l'ostatività, quale che sia la fase procedimentale in cui opera, riposa su uno schema presuntivo che sostituisce alla valutazione del caso concreto la meccanica individuazione di un binario precostruito sul solo titolo di reato. È questa logica a porsi in diametrale antitesi con il principio di individualizzazione: essa congela la personalità del condannato al momento del fatto, negando ogni rilevanza alla sua evoluzione, laddove il finalismo rieducativo impone di riconoscere che la personalità del reo non può ritenersi «segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile»[42].
In definitiva, che il cammino verso la pena-progetto debba essere graduale è conclusione difficilmente contestabile; ma altro è addivenire gradualmente alla sostituzione del modello afflittivo con quello progettuale, altro è ammetterne lo sbarramento assoluto e presuntivo per intere categorie di autori. Ebbene, fintanto che il legislatore continuerà a trincerare il sistema dietro preclusioni fondate sul titolo di reato, la promessa della pena-progetto - costruita sulla persona e sul suo futuro, e non esclusivamente sul suo passato - non potrà che restare sostanzialmente tradita.

7.- *La giustizia riparativa come volano per una nuova pena principale progettuale*

La giustizia riparativa, organicamente disciplinata dagli artt. 42 ss. D.Lgs. 150/2022, rappresenta il crocevia per una rifondazione della pena in senso progettuale: pur senza scar-

[40] M. BIANCHI, *Reati ostativi e pene sostitutive: la preclusione assoluta al vaglio della Corte costituzionale*, in *Dir. dif.* (2025).
[41] Corte Cost. 29 luglio 2025, n. 139.
[42] Corte Cost. 11 luglio 2018, n. 149, cit. Sull'onere, prossimo alla *probatio diabolica*, imposto dalla novella del 2022 per vincere la presunzione di pericolosità, v. L. PULITO, *L'ostatività riveduta e (forse) corretta: la recente riforma dell'art. 4*-bis *ord. penit.*, in *Cass. pen.* 2 (2024), p. 724.

dinare il tradizionale modello sanzionatorio afflittivo-ritorsivo, essa ne illumina le traiettorie di superamento[43]. Definita come «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato», con l'aiuto di un mediatore (art. 42, comma 1, lett. a)), essa restituisce cittadinanza a quella configurazione «quadrilaterale» della relazione di giustizia - autore, vittima, comunità e istituzione - che la modernità penale aveva riassorbito nel rapporto bilaterale tra Stato e reo[44]. Ne emerge una nozione ampia, non limitata alla riparazione pecuniaria o patrimoniale dell'offesa o alla sua eliminazione, ma proiettata verso l'obiettivo di una più profonda ricomposizione del conflitto interpersonale, considerato anche nelle sue componenti emotive[45]; le «questioni derivanti dal reato», del resto, non si sovrappongono alla *quaestio facti* e alla *quaestio iuris* oggetto del processo, riguardando piuttosto i legami interindividuali e sociali che il fatto ha infranto[46]. Accessibile senza preclusioni in relazione alla fattispecie o alla sua gravità, in ogni stato e grado del procedimento, nonché durante e dopo l'esecuzione (art. 44), essa si fonda sul consenso informato, libero e revocabile di entrambi i protagonisti.

Profonde sono le differenze strutturali rispetto alla giustizia punitiva: alla sanzione afflittiva, imposta e coercibile, si contrappone un esito riparativo frutto del dialogo e dell'ascolto reciproco; alla logica formale e generalizzante, una dimensione sostanziale, relazionale e individualizzante; alla terzietà come equidistanza del giudice, l'«equiprossimità» del mediatore; al monopolio statale, un passo indietro dello Stato[47].

La giustizia riparativa è dunque un sistema parallelo rispetto alla giustizia punitiva; non è sanzione penale né strumento di trattamento del reo: la sua finalità non è risocializzare, bensì «rammendare» lo «strappo relazionale» che il reato ha prodotto[48]. Ciononostante - ed è questo il punto decisivo - essa presenta una forte attitudine rieducativa, nella misura in cui è idonea a porre l'autore di fronte alle conseguenze umane, e non solo giuridiche, del proprio agire e a sollecitarne la responsabilizzazione in maniera più efficace di quanto riesca a fare l'astratto confronto tra reo e valori ordinamentali[49]. In questi termini si sono espresse, di recente, le Sezioni Unite:

---

[43] F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in AA.VV., *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino 2022, p. 14.
[44] Ivi, p. 3.
[45] Ivi, p. 1.
[46] G. DARAIO, *Il complicato innesto del paradigma riparativo nel sistema processuale penale tra ritardi organizzativi, nodi interpretativi e resistenze culturali*, in *Dir. pen. e proc.* 1 (2025), pp. 108ss.
[47] R. BARTOLI, *Una giustizia senza violenza, né Stato, né diritto. Ancora sul paradigma giuridico della giustizia riparativa*, in *Sist. pen.* (2023), pp. 3ss.
[48] Ivi, p. 4.
[49] G. DE FRANCESCO, *Uno sguardo d'insieme sulla giustizia riparativa*, in *Legisl. pen.* (2023), p. 9; L. EUSEBI, *Giustizia punitiva*, cit., pp. 8ss.

> «il modello della giustizia riparativa - che mette al centro le persone e facilita la comprensione del disvalore sostanziale di ciò che è accaduto - risulta del tutto coerente con il volto costituzionale della pena, umana nei contenuti e tesa alla rieducazione del reo», sicché «l'incontro dialogico tra l'autore del reato e la vittima [...] può [...] rivelarsi un concreto strumento di attuazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.»[50].

Tra i due sistemi si instaura, pertanto, un rapporto di complementarità, che la riforma ha declinato secondo modelli diversi: parallelo (art. 44, comma 2, D.Lgs. 150/2022), sostitutivo (remissione tacita della querela *ex* art. 152, comma 3, n. 2, c.p.) e complementare in senso stretto (art. 62, n. 6, c.p.; art. 129-*bis* c.p.p.; artt. 57 e 58 D.Lgs. 150/2022; artt. 13, comma 4, 15-*bis* e 47, comma 12, ord. penit.), fermo il presidio per cui la mancata effettuazione del programma o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli per l'autore dell'offesa[51].
La giustizia riparativa, tuttavia, proprio in quanto sistema parallelo e complementare rispetto a quello punitivo, opera ai margini del sistema sanzionatorio, senza intaccare il nucleo della risposta al reato, che resta saldamente ancorato alla logica del negativo per negativo. Per tale ragione, la dottrina ha paventato il rischio che, in assenza di un ripensamento complessivo della sanzione penale, accontentarsi della disciplina organica elaborata nel 2022 possa finire per porre una sorta di «pietra tombale» sulle prospettive di riforma delle pene principali, consolidando nell'immaginario collettivo la percezione che la «vera» pena coincida esclusivamente con quella detentivo-afflittiva[52]. Il suo autentico portato sta, al contrario, nell'aver dimostrato che è configurabile una reazione all'illecito disancorata da logiche di simmetria rispetto al male commesso, in piena sintonia con il volto costituzionale della pena. Una volta ammesso ciò, è ben più agevole sostenere che l'introduzione di una pena principale non detentiva, ritagliata sulle esigenze individuali di risocializzazione e spogliata di eccedenze punitive, non solo è una soluzione possibile, ma rappresenta anche la soluzione migliore.

8.- *La teorizzazione della pena-progetto: la «pena agìta» di Donini e la pena prescrittiva di Eusebi*

Nel dibattito sulla riforma del sistema sanzionatorio, la riflessione di Massimo Donini propone di edificare una risposta punitiva a vocazione riparativa concepita come «pena agìta», in netta contrapposizione al paradigma della «pena subìta»[53]. La premessa è

---

[50] Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2026, n. 5166. Per un primo commento, G.L. GATTA - M. GIALUZ, *Le Sezioni Unite sullo statuto della giustizia riparativa: tra volto costituzionale della pena e garanzie del giusto processo*, in *Sist. pen.* (2026).
[51] R. BARTOLI, *Una giustizia*, cit., pp. 13ss.
[52] L. EUSEBI, *Giustizia punitiva*, cit., p. 7.
[53] M. DONINI, *Pena agìta e pena subìta. Il modello del delitto riparato*, in *Quest. giust.* (2020), pp. 6ss.; Id., *Riparazione e pena*, cit., pp. 14ss.

chiara: la pena tradizionale, in quanto mero patimento passivo, non attiva alcun dialogo costruttivo con il condannato, configurandosi come un male fine a se stesso. In questo quadro, la condotta riparatoria è relegata a un ruolo marginale ed esterno rispetto alla pena in senso stretto, quale circostanza attenuante, causa estintiva o di non punibilità. L'Autore propone, allora, di elevare la riparazione a fulcro della sanzione, anche in virtù della sua capacità di conferire razionalità e oggettività al momento commisurativo: il bene giuridico offeso e la sua riparabilità si prestano, a differenza della colpevolezza, a un accertamento oggettivo, verificabile e suscettibile di quantificazione.

La pena agìta resta una sanzione «negativa, privativa o limitativa di diritti», ma implica «un comportamento attivo del soggetto per la specificità della sua esecuzione»[54]; essa presuppone il consenso del condannato, ha dimensione progettuale e contenuto costitutivamente riparatorio. Decisiva, in tale costruzione, è la distinzione tra riparazione prestazionale - attività oggettivamente ricostruttiva dell'offesa, che costituisce il paradigma della pena agìta - e riparazione interpersonale, propria della *restorative justice*, la quale non è pena, pur avendo una valenza sanzionatoria mediata[55]. La pena agìta non si aggiunge, ma si sostituisce alla detenzione, intrattenendo con la pena subìta un rapporto di gerarchia funzionale: la prima come scelta progettuale primaria, la seconda come risposta di riserva in caso di rifiuto o di inadempimento del programma.

Il pensiero di Luciano Eusebi muove, a sua volta, dalla denuncia dell'irriducibile inadeguatezza dello schema corrispettivo, il quale, pretendendo di riequilibrare il negativo del reato con il negativo di un male inflitto al suo autore, finisce per riprodurre e amplificare, sul piano istituzionale, la stessa logica di ostilità che il diritto dovrebbe contribuire a superare[56]. Il fulcro della proposta risiede nella lettura dell'art. 27, comma 3, Cost. quale «norma strategica circa la conformazione e gli scopi del sistema sanzionatorio penale, e non già ancillare rispetto a una modalità corrispettiva del punire data per implicita»[57]. Occorre invertire l'ordine logico della pena, calibrandola non prioritariamente sul disvalore del fatto passato, ma sul futuro esistenziale del condannato: la pena come «progetto orientato a rieducare», anche mediante compiti in senso lato riparativi[58]. Ne discendono tre corollari: il ricorso privilegiato a tipologie sanzionatorie prescrittive, connotate da obblighi di fare, che abbracciano l'intero spettro degli impegni personali funzionali alla responsabilizzazione, e non la sola riparazione; il ruolo del consenso del condannato, quale presupposto strutturale di una risposta che intenda operare secondo una strategia motivazionale; e - effetto più dirompente sul piano sistematico - la riconfigurazione della stessa

[54] Ivi, p. 14.
[55] Id., *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale* vs. *riparazione interpersonale*, in *Cass. pen.* 6 (2022), p. 2027.
[56] L. EUSEBI, *Modelli*, cit., pp. 33ss.
[57] Id., *Giustizia punitiva*, cit., p. 3.
[58] Id., *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, in *Sist. pen.* (2023), p. 8.

pena detentiva, che, una volta introdotta una pena principale consistente in un programma positivo piuttosto che in un corrispettivo, non sarebbe più pensabile come forma di retribuzione, ma andrebbe essa pure configurata come strumento progettuale effettivamente rivolto a conseguire i medesimi risultati della pena non detentiva[59].
Tale impostazione trova traduzione operativa nella proposta - elaborata ai fini del gruppo di lavoro sulle pene alternative edittali costituito nell'ambito dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale - di introdurre la pena prescrittiva nel catalogo delle pene principali, accanto alla pena pecuniaria e alla reclusione, in un sistema triadico che coglie le tre modalità fondamentali di incidenza punitiva: sul patrimonio, sull'agire progettuale del condannato e, in via residuale ed estrema, sulla libertà personale[60].
La pena prescrittiva consiste in un programma di adempimenti, seguito dal Servizio sociale, articolato in obblighi di fare - la partecipazione a un programma rieducativo presso l'UEPE, le restituzioni e il risarcimento del danno, l'impegno a eliminare o ridurre le conseguenze del reato, le attività in favore del bene giuridico offeso o della vittima, la mediazione penale, il lavoro di pubblica utilità, i programmi terapeutico-socioriabilitativi, l'adeguamento alla legge di un'attività d'impresa - e in divieti, tra i quali quello di espatrio, di frequentare determinati luoghi, di allontanamento dall'abitazione e di esercitare determinate attività o incarichi. Gli obblighi di fare richiedono il consenso del condannato e, in caso di rifiuto, il giudice può applicare i soli divieti ovvero ricorrere alla reclusione entro il massimo di quattro anni.
Per quanto attiene all'ambito di operatività, nello schema eusebiano la pena prescrittiva trova applicazione in via obbligatoria per i reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con l'arresto, e in alternativa alla reclusione per quelli puniti fino a sette anni; la durata della sanzione è compresa tra quindici giorni e sette anni[61]. Ciò che ne risulta è un sistema coerentemente e prioritariamente informato al finalismo rieducativo: la pena pecuniaria, opportunamente rivitalizzata anche attraverso l'estensione del sistema dei tassi; la pena prescrittiva quale sanzione principale d'elezione; la reclusione quale *extrema ratio*, riservata alle ipotesi in cui la privazione della libertà personale costituisca l'unico presidio realisticamente idoneo a scongiurare il pericolo di reiterazione dei reati di maggiore allarme sociale, i quali manifestano un'esigenza insopprimibile di allontanamento dell'autore del reato dalla comunità libera.

[59] Id., *Giustizia punitiva*, cit., p. 7.
[60] Id., *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, in *disCrimen* (2021), pp. 2ss.
[61] Ivi, pp. 12ss. (artt. 17-*bis* e 27-*bis* c.p. dell'articolato).

9.- *Il vaglio critico delle proposte progettuali e l'affermazione della pena prescrittiva*

Le due proposte sono state sottoposte a un serrato vaglio critico. Quanto alla pena agìta doniniana, si è anzitutto osservato che l'attribuzione alla condotta riparativa di una vocazione intrinsecamente rieducativa rischia di avvicinare troppo, sino quasi a non poterle più distinguere, le prospettive della riparazione e della rieducazione, e di spostare il baricentro della valutazione penalistica verso la logica del diritto penale d'autore[62]. Si è poi paventato il rischio di una «giustizia di classe», nella misura in cui la riparazione risulterebbe agevolmente accessibile ai soli autori dotati di adeguate risorse economiche, personali e culturali[63]. Difficilmente sostenibile appare, inoltre, l'assunto per cui una riparazione sarebbe sempre possibile, anche per equivalente: si pensi ai reati di pericolo astratto, ai delitti senza vittima in carne e ossa e, soprattutto, ai reati che offendono beni personalissimi ontologicamente insuscettibili di ristoro. Come è stato icasticamente rilevato, «riparazione per equivalente è altra cosa da riparazione in senso proprio»[64]. Infine, definire «agìta» la sola pena riparativa rischia di mettere in ombra l'esigenza che non risulti subìta e passiva neppure la pena carceraria, consolidando tacitamente un assetto in cui la detenzione continua a configurarsi quale esperienza meramente patita[65].

Quanto all'impianto prescrittivo eusebiano, le obiezioni investono il paventato appesantimento del procedimento, connesso alla scansione bifasica del giudizio; l'ampiezza della discrezionalità giudiziale, fondata su giudizi prognostici per loro natura «deboli» ed esposti ai rischi dell'intuizionismo e del «determinismo rinnegante»[66], con possibili ricadute sui principi di legalità e di uguaglianza; la presunta inidoneità della sanzione non detentiva ad assicurare adeguati livelli di prevenzione generale negativa, sino al timore che una pena prescrittiva «promessa» al futuro criminale finisca per indurlo a delinquere[67]; la dubbia riconducibilità al concetto di pena di strumenti privi di un marcato carattere afflittivo; il rischio, infine, di un consenso viziato dallo stato di necessità in cui versa l'imputato, chiamato a scegliere tra il programma prescrittivo e il carcere.

Alcune di tali obiezioni colgono nel segno e meritano di essere accolte nella loro sostanza. Occorre riconoscere, anzitutto, che la riparazione non può costituire il contenuto esclusivo della risposta sanzionatoria principale non detentiva, perché - salvo che estenderne la nozione fino a farne smarrire l'identità - essa non è sempre possibile. In secondo luogo, appare privilegiabile una declinazione di pena-progetto che elevi la progettualità, quale tratto identitario della sanzione, a paradigma informatore dell'intera architettura della penalità, ivi compresa la pena detentiva: questa, quantunque relegata al ruolo di *extrema*

[62] G. FIANDACA, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *Sist. pen.* (2020), pp. 14ss.
[63] Ivi, p. 8; M. DONINI, *Riparazione e pena*, cit., p. 20.
[64] D. PULITANÒ, *Il penale tra teoria e politica*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.* 4 (2020), p. 7.
[65] G. FIANDACA, *Note*, cit., pp. 13ss.
[66] F. MORO, *La discrezionalità*, cit., pp. 106ss.; C. PAONESSA, *Ripercorrendo i «luoghi» della prognosi «personologica»: alcuni spunti di riflessione*, in *Arch. pen.* 3 (2020), p. 3.
[67] D. PULITANÒ, *Il penale*, cit., p. 6; G. FIANDACA, *Note*, cit., p. 6.

ratio, deve pur sempre sostanziarsi in uno strumento modellato sui criteri di individualizzazione e progressività nella direzione della risocializzazione del condannato.
Ne discende l'opportunità di privilegiare lo schema prescrittivo eusebiano: *in primis*, esso postula la ricostruzione fisionomica dell'intero sistema sanzionatorio in aderenza al modello progettuale; *in secundis*, accogliendo l'intero spettro degli impegni personali funzionali al percorso di risocializzazione, offre una cornice contenutistica sufficientemente elastica per adattarsi alle peculiarità del caso concreto, senza tuttavia smarrire la propria identità sanzionatoria. La riparazione, in questa prospettiva, resta una - e forse la più significativa - declinazione possibile della pena prescrittiva, ma non ne esaurisce il perimetro.
Le residue obiezioni non appaiono idonee a scalfirne l'impianto. La pena prescrittiva non postula la coincidenza tra riparazione e rieducazione e, in ossequio all'indicazione dell'art. 27, comma 3, Cost., si arresta al miglior perseguimento possibile della finalità rieducativa, senza pretendere di certificarne l'avvenuto conseguimento. Essa può, e vuole, stimolare l'interiorizzazione dei valori sottesi al precetto penale, ma soltanto quale efficace mezzo di perseguimento della legalità esteriore: il condannato conserva la facoltà di negare il proprio consenso, e il meccanismo di conversione va inteso non come un ricatto di Stato, bensì quale opportunità di scelta tra differenti declinazioni di pena agìta.
Quanto alla natura penale, gli obblighi di fare e i divieti comportano una tangibile compressione dei diritti e della sfera esistenziale del condannato, tale da soddisfare il requisito di afflittività che la giurisprudenza di Strasburgo assume quale indice discriminante della natura penale della sanzione[68]. Del resto, la Corte costituzionale ha riconosciuto alle misure alternative - il cui contenuto afflittivo è parificabile a quello della ipotizzata pena prescrittiva - la qualità di strumenti di sviluppo della pena in direzione rieducativa, che non ne tradiscono la natura sanzionatoria[69]. Infine, lo stesso meccanismo di conversione in pena detentiva vale ad ancorare la pena prescrittiva all'orizzonte di senso punitivo.
Sul piano operativo, la ragionevole durata del processo non può essere invocata quale ostacolo all'introduzione di una pena principale pienamente conforme all'art. 27, comma 3, Cost., giacché la riforma prospettata trae ispirazione da un'esigenza di efficienza sanzionatoria, che deve ritenersi prevalente su quella di efficienza processuale[70]. È poi opportuno sottolineare che il rischio di derive arbitrarie in sede commisurativa, pur fondato, deve orientare non già alla reiezione, quanto all'affinamento del modello, mediante una rigorosa tipizzazione dei contenuti prescrittivi e la predisposizione di criteri direttivi idonei ad ancorare a parametri oggettivi la discrezionalità del giudicante.

[68] Corte EDU, plen., 8 giugno 1976, *Engel e altri c. Paesi Bassi*, ric. n. 5100/71.
[69] Corte Cost. 25 maggio 1989, n. 282.
[70] M. DONINI, *Le due anime*, cit., p. 9.

Quanto alla prevenzione generale negativa, valgono le considerazioni già svolte in ordine al mito dell'ineguagliabile efficacia deterrente del carcere: a fungere da vero fattore dissuasivo è la certezza della pena, non la certezza del carcere[71]; e la pena prescrittiva, benché potenzialmente meno incisiva sul versante della deterrenza generata dalla minaccia sanzionatoria, risulta assai più efficace su quello della prevenzione generale positiva: nulla rafforza di più il precetto penale nella società dell'esempio di chi, espiata la pena, sceglie consapevolmente di non infrangerlo nuovamente[72]. D'altra parte, la pena prescrittiva non assurge a sanzione d'elezione per qualsivoglia illecito: per i reati che destano maggiore allarme sociale la comminatoria detentiva permane, e anche per la criminalità di lieve o media gravità la prospettiva carceraria resta immanente sullo sfondo in virtù del meccanismo di conversione.

Rispetto al pericolo del consenso viziato, infine, a rilevare non è tanto l'intima genuinità delle motivazioni del condannato - che ben potranno essere strumentali - quanto la possibilità di applicare una pena idonea in concreto a stimolare una riflessione critica sulla condotta criminosa con un'efficacia superiore a quella garantita dallo strumento detentivo. Una sanzione estranea a una logica puramente ritorsivo-afflittiva, d'altronde, «ben raramente viene rigettata o comunque vissuta, dall'agente di reato, come lesiva della propria autonomia»[73].

All'esito del percorso argomentativo tracciato affiora una fondamentale consapevolezza: per dare piena attuazione al dettato costituzionale - e compiere, così, la transizione dal paradigma afflittivo-ritorsivo a quello progettuale-rieducativo - non è sufficiente la mera riconformazione in senso rieducativo della sanzione carceraria. Si rende invece imprescindibile l'innesto, nel catalogo delle pene principali, di una sanzione non detentiva conformata sullo schema prescrittivo, capace di destituire il carcere dalla sua drammatica centralità per relegarlo, in via definitiva, al ruolo che gli spetta: quello a margine di un sistema costruito sul modello della pena-progetto.

10.- *La dimensione procedimentale della pena prescrittiva: bifasicità,* sentencing *e giudizio prognostico*

Il primo snodo applicativo della pena prescrittiva concerne la dimensione procedimentale. La scansione bifasica del processo penale cessa di configurarsi quale opzione eventuale ed eccezionale, rimessa alla valutazione del giudicante, per assurgere a presupposto strutturale e indefettibile dell'applicazione della sanzione: un arretramento analogo a quello operato dal correttivo del 2024 finirebbe, qui, per recidere in radice la stessa applicabilità

[71] R. BARTOLI, *La gloriosa dissoluzione del mito populista «certezza della pena come certezza del carcere»*, in *Sist. pen.* (2024), p. 2.
[72] L. EUSEBI, *Giustizia punitiva*, cit., pp. 3ss.
[73] Id., *Rieducazione*, cit., p. 10.

della pena. Essa, infatti, non consiste in un'afflizione predeterminabile nel concreto contenuto sin dalla comminatoria edittale, bensì in un programma di obblighi e divieti sì normativamente tipizzati, ma da modellare sulle peculiarità del caso concreto. La concreta definizione contenutistica del programma prescrittivo, dunque, esige uno spazio processuale autonomo, nel quale si dispieghi il confronto dialogico tra imputato, pubblico ministero, giudice ed esperti esterni e che possa fungere da cornice entro la quale il consenso agli obblighi di fare possa essere prestato in maniera realmente informata e consapevole[74].

Nel dettaglio, la tesi aderisce alla struttura-base delineata da Eusebi nell'ipotizzato art. 533-*bis* c.p.p., che contempla la pronuncia di una sentenza di condanna priva della determinazione della pena e la successiva individuazione dei contenuti sanzionatori, nella medesima udienza ove l'imputato vi consenta o, altrimenti, in udienza fissata in un termine compreso tra dieci e trenta giorni[75]. Tuttavia, ne propone alcune mirate integrazioni.

Si ritiene, anzitutto, che la celebrazione di un'udienza *ad hoc* differita rispetto alla pronuncia di condanna indeterminata debba rappresentare la regola rispetto alla quale lo svolgimento immediato degli adempimenti volti alla determinazione contenutistica della sanzione si ponga quale eccezione. Nello specifico, l'eccezione dell'immediatezza si risolve nell'ipotesi in cui il programma prescrittivo proposto dalla pubblica accusa incontri l'avallo della difesa e venga valutato dal decidente come idoneo a soddisfare le istanze di rieducazione e prevenzione.

All'esito dell'accertamento della responsabilità, dunque, appare opportuno garantire soltanto uno spazio di preliminare (e non esauriente) confronto, nel quale il pubblico ministero esponga le proprie valutazioni e l'imputato presenti le proprie proposte contenutistiche nonché la documentazione relativa alla propria condizione personale, familiare e sociale, senza che ciò configuri alcuna ammissione implicita di colpevolezza. Lo spazio temporale di differimento, invece, consente l'innesto degli accertamenti demandati all'UEPE e alla polizia giudiziaria, oggi codificati dall'art. 545-*bis*, comma 2, c.p.p. e non contemplati dall'articolato eusebiano, anteriore alla riforma Cartabia: essi assicurano al giudice un patrimonio conoscitivo esaustivo sul profilo personologico del condannato e fungono da decisivo contrappeso alle potenziali derive discrezionali giudiziali. Acquisito il materiale informativo, il giudice definisce i contenuti concreti della pena e richiede all'imputato di esprimere, nell'immediatezza, il proprio consenso agli obblighi di fare.

Una simile bifasicità non si traduce in un ingiustificato appesantimento burocratico dell'*iter* processuale: il coinvolgimento diretto e partecipato dell'imputato nella definizione della propria sanzione è idoneo, anzi, a contrarre significativamente il ricorso alle

[74] R.M. PALAVERA, *Condizioni e fattori di promozione della pena prescrittiva*, in *disCrimen* (2021), p. 22.
[75] L. EUSEBI, *Ipotesi*, cit., pp. 5 e 17.

impugnazioni, giacché la pena, da misura passivamente subìta, si trasforma in un progetto di recupero condiviso[76]. Né tale scansione procedimentale trasforma la natura del giudizio di cognizione, che resta un giudizio sul fatto, seppur contaminato da taluni profili tradizionalmente confinati al giudizio di sorveglianza. Ciò è reso possibile proprio dalla soluzione di continuità tra accertamento della responsabilità e irrogazione della sanzione: quest'ultima, in tal modo, può essere calibrata sin dal momento irrogativo su quel fulcro centrale che da sempre contraddistingue il giudizio di sorveglianza: la persona umana.
La determinazione dei contenuti prescrittivi investe il giudice di cognizione di una valutazione prognostica in ordine alla pericolosità sociale del responsabile del tutto assimilabile a quella che presiede, oggi, alla sostituzione della pena detentiva breve *ex* art. 58 L. 689/1981. È per tale ragione che si rende necessaria l'instaurazione di un processo di reciproca contaminazione tra giurisdizione di cognizione e giurisdizione di sorveglianza: il giudice del fatto è chiamato a farsi, in una certa misura, anche giudice dell'uomo[77]. Simili apprezzamenti, tuttavia, scontano l'ontologica incertezza di ogni giudizio prognostico, proiettato verso il futuro e insuscettibile di essere ricondotto a una legge scientifica di copertura. Eppure, la struttura flessibile e dinamica della pena-progetto esige che essi costituiscano l'ineludibile presupposto applicativo della sanzione penale. Non bisogna, allora, demonizzare la discrezionalità giudiziale, che rappresenta lo strumento imprescindibile dell'individualizzazione, ma ancorarne l'esercizio a un duplice presidio, conoscitivo e motivazionale, che si aggiunge alla garanzia fondamentale della tipizzazione legislativa dei contenuti prescrittivi.
Sul primo versante, è essenziale che il legislatore individui in astratto i nessi tra prescrizioni e divieti tipizzati e gli indici di pericolosità sociale riscontrabili nel soggetto, i quali sono chiamati a svolgere una funzione analoga a quella delle leggi scientifiche di copertura. Ancòra, occorre che il giudizio prodromico alla determinazione contenutistica poggi sugli apporti delle parti e degli esperti, sul modello del *Presentence Investigation Report* dell'esperienza statunitense[78]. Sul punto, va precisato che la discrezionalità giudiziale non può mai estendersi alla ricostruzione del quadro personologico, prerogativa esclusiva del sapere specialistico, ma deve esaurirsi nella valutazione di come gli astratti nessi tra profilo dell'imputato, fatto accertato e corredo prescrittivo trovino concreta attuazione nel caso di specie.
Sul secondo versante, il rigoroso assolvimento dell'obbligo motivazionale rappresenta il presidio fondamentale contro ogni deriva arbitraria e l'unica vera garanzia che consente il sindacato di legittimità sulla decisione. Quanto, infine, alla garanzia di prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie, il bilanciamento con l'esigenza di una sanzione calibrata

[76] Ivi, p. 5.
[77] F. Moro, *La discrezionalità*, cit., p. 110.
[78] A. Di Domenico, *Udienza*, cit., pp. 41ss.

sulle specificità del condannato impone una rigorosa tipizzazione del catalogo delle prescrizioni, prendendo però atto dell'intrinseca impossibilità di predeterminarne in via assoluta la selezione in concreto: nello spazio in cui i due interessi entrano in tensione deve prevalere il finalismo rieducativo, anche in ossequio al principio di uguaglianza sostanziale che, lungi dall'imporre l'uniformità del trattamento, esige che situazioni diverse vengano trattate in maniera diversa[79].

11.- *L'inveramento dell'*extrema ratio *detentiva: comminatoria edittale, gerarchia sanzionatoria ed epilogo esecutivo*

Il prospettato catalogo triadico delle pene principali esige una tecnica normativa idonea a calare la nuova figura punitiva nel tessuto della parte speciale, tuttora saldamente ancorata al tradizionale binomio reclusione/arresto - multa/ammenda. La proposta eusebiana individua una duplice via: per un verso, la previsione *ab origine* della pena prescrittiva, in via esclusiva o alternativa, in sede di introduzione o di riscrittura di singole fattispecie; per altro verso, con riguardo ai reati già esistenti, una clausola generale di sostituzione[80]. La sostituzione, in linea con l'ambito di applicazione precedentemente precisato, è prospettata dall'Autore come obbligatoria per i reati puniti con l'arresto o con la reclusione fino a quattro anni e facoltativa per quelli puniti fino a sette anni. Il quadro si completa con una clausola di chiusura in forza della quale, qualora il giudice ritenga di dover irrogare in concreto una pena detentiva non superiore a quattro anni, quest'ultima viene sostituita dalla sanzione prescrittiva: vi è dunque un meccanismo sostitutivo che, similmente a quello delineato dalla riforma Cartabia, è ancorato non già al dato edittale astratto, bensì all'esito della commisurazione giudiziale, eppure, diversamente da quello, opera in via automatica senza coinvolgere la discrezionalità giudiziale.

Ne risulta un vero e proprio riassetto gerarchico del sistema: la pena prescrittiva si erge a risposta d'elezione per gli illeciti di gravità medio-bassa, relegando la reclusione a *extrema ratio*. La residualità del carcere non equivale, tuttavia, alla sua abolizione: per determinati reati la risposta detentiva si conserva quale unica opzione praticabile, purché anch'essa modellata in chiave progettuale e non meramente ritorsiva.

Inoltre, anche rispetto ai reati per i quali è comminata la pena prescrittiva, permane la possibilità della conversione in pena detentiva. Un primo, embrionale, snodo conversivo si colloca nel momento genetico, allorché il condannato neghi il consenso agli obblighi di fare. È però nella fase esecutiva che il congegno dispiega la sua portata più significativa: di fronte a gravi inadempimenti, il Magistrato di sorveglianza può ridefinire, anche

[79] Cfr. R.M. PALAVERA, *Condizioni*, cit., p. 34.

[80] L. EUSEBI, *Ipotesi*, cit., pp. 4ss.; F. PALAZZO, *Nota introduttiva*, in AA.VV., *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, marzo 2021, reperibile in *www.aipdp.it*, p. 8.

aggravandoli, obblighi e divieti; soltanto a fronte di inadempimenti «reiterati e particolarmente gravi» egli rimette la decisione al giudice della condanna, il quale - sentiti il pubblico ministero, il difensore e, secondo l'integrazione qui proposta, l'UEPE - può applicare la pena detentiva, tenendo conto della parte di pena prescrittiva correttamente espletata[81]. La reclusione, dunque, non precede ma segue - e solo eventualmente - la pena prescrittiva, ponendosi come conseguenza della sua inosservanza e non come termine di raffronto corrispettivo rispetto al fatto.

Quanto all'epilogo esecutivo, decorsi i termini di vigenza e realizzati gli specifici adempimenti, l'UEPE relaziona al Magistrato di sorveglianza, cui compete il giudizio conclusivo: in caso di esito positivo, la pena è dichiarata estinta con decreto; in caso di gravi inadempimenti, il termine di vigenza delle prescrizioni può essere prorogato fino a un terzo e i contenuti ridefiniti, mentre, ove gli inadempimenti risultino reiterati e particolarmente gravi, si riespande il meccanismo di conversione[82]. Emerge, su questo versante, un tratto che distingue nettamente la pena prescrittiva dai programmi di giustizia riparativa: mentre il mancato esito riparativo non produce conseguenze sfavorevoli per la persona indicata come autore dell'offesa, l'inadempimento della pena prescrittiva è destinato a riverberarsi negativamente sulla posizione del condannato. Anche nell'ipotesi della conversione, tuttavia, la pena detentiva non smarrisce la propria tensione progettuale, sicché il fallimento della misura prescrittiva non innesca un ripiegamento del sistema verso logiche puramente afflittive o corrispettive, ma sollecita una diversa e più rigorosa modalità di attuazione dei medesimi precetti costituzionali.

12.- *La rimodulazione delle pene accessorie quale conseguenza sistematica necessaria della pena-progetto*

L'innesto della pena prescrittiva nel catalogo delle pene principali è destinato a produrre profonde ricadute sul sistema delle pene accessorie, in difetto della cui armonizzazione rischierebbero di risorgere, proprio attraverso un istituto lasciato inalterato, le medesime antinomie che il paradigma della pena-progetto ambisce a sradicare. Il tratto che ne ha segnato, sin dall'origine, la disciplina è cristallizzato nell'art. 20 c.p., a mente del quale esse «conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa»: un automatismo che, saldandosi con la regola dell'art. 37 c.p., sottrae in radice il comparto a qualsivoglia margine di individualizzazione giudiziale, tanto nell'*an* quanto nel *quantum*[83]. Le pene accessorie hanno così conservato una duplice natura: «infamante in dipendenza della gravità del reato commesso; spiccatamente specialpreventiva o, meglio, neutralizzatrice, in

[81] L. EUSEBI, *Ipotesi*, cit., pp. 21ss. (art. 27-*octies* c.p. dell'articolato).
[82] Ivi, pp. 20ss. (artt. 27-*septies* e 27-*octies* c.p. dell'articolato).
[83] S. LARIZZA, *Le pene accessorie: normativa e prospettive*, in AA.VV., *Pene accessorie e sistema penale*, Trieste 2001, pp. 25ss.

relazione alla natura del reato commesso»[84]. Persino le misure interdittive correlate al tipo criminoso finiscono per tradire la propria *ratio* a causa del cieco automatismo che ne governa l'irrogazione, erigendo enormi ostacoli al reinserimento sociale proprio nel momento più critico, quello dell'uscita dal circuito penale.

Il primo profilo di sovrapposizione con la figura sanzionatoria non detentiva prospettata da Eusebi è di tipo contenutistico: i divieti che concorrono a strutturare la pena prescrittiva - in particolare quelli di esercitare determinate attività o di rivestire incarichi, di esercitare attività in regime di autorizzazione, concessione o appalto e di concludere determinati contratti con la pubblica amministrazione - coincidono quasi *ad litteram* con i contenuti delle pene interdittive accessorie[85]. Ma la tensione più profonda trascende il piano dei contenuti per investire quello dei paradigmi: mantenere inalterato l'apparato accessorio significherebbe far rientrare dalla finestra quella logica del corrispettivo e dell'afflizione automatica che la pena-progetto espelle dalla porta.

Ne discende, anzitutto, un'esigenza di assorbimento: per l'ampia area di reati rispetto ai quali la pena prescrittiva è chiamata a operare, l'effetto interdittivo deve cessare di configurarsi quale automatica appendice della condanna, per refluire nel contenuto stesso della sanzione principale, ove è modellato dal giudice secondo i criteri di individualizzazione e del minor sacrificio necessario.

Residua uno spazio, marginale ed eccezionale, per le fattispecie punite con la reclusione, nel quale la pena accessoria può sopravvivere, ma con un volto nuovo: non già quale automatico suggello d'indegnità, bensì quale elemento progettuale ulteriore che si affianca alla detenzione. A tal fine, occorre una puntuale tipizzazione dei casi e dei limiti, anche temporali, in cui il sistema delle pene accessorie è chiamato a operare, in considerazione di tre direttrici fondamentali: il ripudio delle pene accessorie perpetue, antitesi stessa dell'individualizzazione in funzione del reinserimento; il definitivo abbandono degli automatismi di cui agli artt. 20 e 37 c.p., in favore di criteri valutativi tassativi rimessi all'apprezzamento del giudice; la costante modificabilità, e finanche revocabilità, dell'effetto accessorio nel corso dell'esecuzione, nella direzione già tracciata dalla Corte costituzionale in materia di pene accessorie fisse[86]. Da conseguenza automatica della condanna, la misura interdittiva accessoria si converte così in un presidio straordinario - tipizzato, temporaneo, individualizzato e revocabile -, cessando di porsi quale fattore di occulto aggravamento del portato afflittivo della condanna.

[84] Ead., *La riforma delle pene accessorie*, in AA.VV., *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, marzo 2021, reperibile in *www.aipdp.it*, p. 45.
[85] L. EUSEBI, *Ipotesi*, cit., p. 14 (art. 27-*bis*, comma 6, lett. *d*), c.p. dell'articolato).
[86] Corte Cost. 5 dicembre 2018, n. 222. Sul punto, S. LARIZZA, *La riforma*, cit., pp. 52ss.

13.- *Considerazioni conclusive: la svolta culturale quale* conditio sine qua non

Resta da affrontare l'interrogativo forse più insidioso, perché estraneo alla razionalità tecnico-giuridica e radicato nel terreno delle passioni collettive: quale sarebbe la reazione dell'opinione pubblica di fronte a un simile disegno riformatore? La risposta, se si vuole essere realisti sino in fondo, non può che essere prevedibilmente negativa. Le politiche penali si sono trasformate in un potente strumento di autorappresentazione del potere, capace di mettere in scena risposte rassicuranti alla paura del crimine, al bisogno di sicurezza e, non di rado, al desiderio di vendetta[87]. La legislazione, sospinta dalla cronica ricerca del consenso e da una bulimia punitiva priva di reale efficacia preventiva, ha ridotto il diritto penale a strumento di comunicazione mediatica, fino a lambire il rischio di un passaggio dal populismo al «sadismo penale»[88].

A fronte di simili pulsioni, la scienza penale non può abdicare al proprio ruolo di coscienza critica. Occorre affermare, senza reticenze, che la pena non è vendetta, né può esserlo: essa è la risposta statuale al reato costruita sulla finalità rieducativa, la quale giammai può essere sacrificata sull'altare degli altri scopi del punire. Si rende perciò ineludibile una rinnovata sensibilità penitenziaria: non basta che la cultura entri nel mondo del carcere; occorre che sia il carcere a entrare nel mondo della cultura[89]. A postularlo è il principio di solidarietà sociale scolpito nell'art. 2 Cost., che impone di farsi carico della vittima - rispetto alla quale il carcere non ripara alcunché[90] - e, con pari forza, dell'autore del reato, il quale va punito, condannato, disapprovato, ma resta, innanzitutto, un essere umano[91]. All'interrogativo che Elio Vittorini consegnava alla coscienza civile - «E chi ha offeso che cos'è?» - l'intero impianto della pena-progetto tenta allora di rispondere: chi ha offeso è, e resta, un uomo, alla cui dignità e umanità l'ordinamento, e con esso l'intera comunità, ha il dovere, mai esaurito, di provare ad accostarsi[92].

D'altra parte, non può il legislatore giustificare la propria inerzia trincerandosi dietro l'alibi dell'inadeguatezza dell'odierno sostrato culturale, della cui genesi il decisore politico è portatore di una responsabilità conclamata. Il diritto, invero, «per sua natura non

---

[87] D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia* (2013), pp. 125ss.

[88] M. PAPA, *Com'è che il diritto penale è diventato una favola? Piccoli semi per una ricerca. A partire da un intervento al plenum del CSM sul «decreto sicurezza» (d.l. n. 48/2025)*, in *Sist. pen.* (2025), pp. 2ss.; R. BARTOLI, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in *Sist. pen.* (2025), pp. 2ss.

[89] G.M. FLICK, *Più cultura che carcere e più cultura in carcere. Nello spirito della Carta*, in *Il Dubbio*, 19 dicembre 2022.

[90] G. MANNOZZI, *Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive di riforma: un dialogo tra storia, diritto ed arte*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.* 4 (2017), p. 106.

[91] V. MANES, *Un canone di civiltà dimenticato: il principio di umanità delle pene*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* (2025), p. 705.

[92] E. VITTORINI, *Uomini e no*, Milano 2019, pp. 165ss.; A. TORTOROGLIO, *La pena del silenzio: separazione e disumanizzazione. Riflessioni dal film* Il segreto dei suoi occhi *di Juan José Campanella*, in *disCrimen* (2025), p. 21.

vuole affatto rispecchiare ciò che è, ma, saldamente ancorato a ciò che è, vuole che qualcosa sia»[93]: è in questa vocazione conformativa che le istituzioni sono chiamate a riscoprire il senso ultimo del proprio operare.

L'interrogativo sulla concreta attuabilità del modello sanzionatorio promosso nella presente trattazione trova così la sua risposta. La pena-progetto non è un'utopia, ma diviene riforma praticabile soltanto a condizione di una vera e propria metamorfosi culturale, che investa insieme società e istituzioni e che restituisca alla pena - a ogni pena - il suo autentico senso costituzionale: quello di risposta punitiva statuale orientata alla reintegrazione nel consorzio sociale dell'essere umano che ha delinquito. Solo allora la promessa dell'art. 27, comma 3, Cost. cesserà di essere rivoluzione tradita, per farsi, finalmente, rivoluzione compiuta.

Fino a quel momento, realisticamente, la prospettiva virtuosa della pena-progetto - e di una giustizia che, anziché brandire la sua spada, la riponga sapientemente nel fodero, estraendola soltanto ove strettamente necessario - non potrà che esaurirsi nella speculazione contemplativa, ancorché ricolma di speranza, di poche voci isolate: niente più che il *Canto notturno di un pastore errante dell'Asia*.

[93] A. CATANIA, *Manuale di teoria generale del diritto*, Bari 2010, p. 26.

Esordio

INDICE DELL'ELABORATO

Introduzione

Capitolo primo. La conformazione della pena tra tradizione e Costituzione e il suo impatto sul dover essere del trattamento penitenziario

1. La pena-castigo: la parabola del modello afflittivo dalla genesi al costituzionalismo.
   1.1. La polifunzionalità della sanzione penale e la sua intrinseca valenza conformativa.
   1.2. L'istituzionalizzazione della pena-castigo nel passaggio dalla vendetta privata al monopolio pubblico della forza.
   1.3. L'infondatezza logica della retribuzione e l'indefettibilità del nucleo afflittivo della pena.
   1.4. La legittimazione del paradigma vendicatorio attraverso il costituzionalismo.
2. Le pene nella Costituzione: lo squarcio aperto dal principio del finalismo rieducativo.
   2.1. L'avvento della Costituzione e il riconoscimento dei diritti *in vinculis*.
   2.2. *Ius puniendi* e *ius coercendi* nel quadro delle garanzie costituzionali.
   2.3. Il nodo problematico del significato della rieducazione.
   2.4. L'orizzonte rieducativo tra rivoluzione e resistenze.
   2.5. La sentenza Corte cost. n. 313/1990: la rieducazione che permea l'intero ciclo della penalità.
3. I principi sovranazionali in tema di esecuzione penale.
   3.1. Il quadro generale delle fonti sovranazionali in materia penitenziaria.
   3.2. I principi informatori dell'esecuzione penale nel panorama sovranazionale ed europeo.
   3.3. L'art. 3 CEDU nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
4. Dall'afflittività al reinserimento sociale: il trattamento penitenziario individualizzato nella legge penitenziaria e nel regolamento esecutivo.
   4.1. L'attuazione dei precetti costituzionali nella riforma penitenziaria del 1975.
   4.2. L'osservazione scientifica della personalità come motore del trattamento penitenziario individualizzato.
   4.3. I benefici penitenziari.

Capitolo secondo. Il superamento della centralità della pena detentiva: la progettualità come prospettiva (solo) idealmente condivisa

1. La crisi del modello carcerocentrico: mera effettività rinnegante?
   1.1. L'impronta retributiva del sistema sanzionatorio e il fallimento empirico della detenzione.
   1.2. Lo iato tra dover essere normativo e prassi esecutiva: l'effettività rinnegante.
   1.3. L'emergenza del sovraffollamento e l'inefficacia delle politiche di deflazione.
   1.4. Nuove carceri o meno carcere? Questo è il dilemma.
2. La limitatezza ontologica della pena detentiva: dal fallimento teleologico all'orizzonte del carcere come *extrema ratio*.
   2.1. Gli invalicabili limiti intrinseci dell'istituzione carceraria e l'ignorato orizzonte della prevenzione primaria.
   2.2. La detenzione carceraria al vaglio delle funzioni della pena.
   2.3. L'imprescindibile postulato della detenzione come *extrema ratio*.
   2.4. Le declinazioni operative dell'*extrema ratio*: strumenti, limiti attuativi e il dramma dei liberi sospesi.
   2.5. Il paradosso della «doppia pena» tra immobilismo codicistico e schizofrenia legislativa.
3. La riforma Cartabia tra ambizione deflattiva e persistenza del paradigma carcerocentrico.

3.1. Le direttrici del d.lgs. n. 150/2022: innovazione strutturale e conservazione del modello sanzionatorio tradizionale.
3.2. Il nuovo volto delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
3.3. Il meccanismo bifasico del 545-*bis* c.p.p. e il suo depotenziamento.
3.4. Il cortocircuito dell'assenza dell'affidamento in prova sostitutivo.
3.5. Lo scoglio del doppio binario penitenziario a partire dalla preclusione assoluta *ex* art. 59 l. 24 novembre 1981, n. 689.
3.6. L'ostatività penitenziaria come antitesi dell'individualizzazione del trattamento e della pena-progetto.

Capitolo terzo. La pena-progetto: fondamenti teorici di un nuovo paradigma sanzionatorio
1. La *restorative justice*.
1.1. L'architettura della giustizia riparativa nel d.lgs. 150/2022.
1.2. Le differenze strutturali e funzionali tra giustizia punitiva e giustizia riparativa.
1.3. Il rapporto di complementarità tra giustizia riparativa e giustizia punitiva.
1.4. La giustizia riparativa come volano per una nuova «pena principale progettuale».
2. La teorizzazione della pena-progetto: le prospettive riformatrici di Massimo Donini e Luciano Eusebi.
2.1. L'edificazione della «pena agìta» nel pensiero di Donini: la condotta riparatoria quale fulcro sanzionatorio.
2.2. I confini operativi della proposta doniniana: la morfologia della riparazione prestazionale.
2.3. La rifondazione progettuale della sanzione in Eusebi.
2.4. L'introduzione della pena prescrittiva nel sistema triadico delle pene principali.
3. Il vaglio critico delle proposte progettuali e l'affermazione della pena prescrittiva quale nuovo orizzonte di sistema.
3.1. Le criticità dell'impostazione riparativa della pena agìta.
3.2. Le criticità dell'impianto prescrittivo eusebiano.
3.3. La recezione delle istanze critiche: lo schema prescrittivo eusebiano quale via alla progettualità dell'intera penalità.
3.4. La tenuta assiologica della pena prescrittiva allo scontro con le obiezioni dogmatiche.
3.5. Il vaglio delle obiezioni di ordine operativo-applicativo.

Capitolo quarto. L'innesto della pena prescrittiva nel sistema penale italiano
1. La dimensione procedimentale della pena prescrittiva: bifasicità, giudizio prognostico e garanzie processuali.
1.1. L'indefettibilità della fase di *sentencing* ai fini dell'applicazione della pena prescrittiva.
1.2. La scansione procedimentale della fase irrogativa: il differimento dell'udienza di *sentencing*.
1.3. Le insidie del giudizio prognostico sulla pericolosità sociale del responsabile.
1.4. I confini della discrezionalità del giudice nella prognosi di pericolosità sottesa alla determinazione contenutistica della pena prescrittiva.
2. L'inveramento dell'*extrema ratio* detentiva: la comminatoria edittale, la gerarchia sanzionatoria e l'epilogo esecutivo.
2.1. La tecnica normativa di innesto della pena prescrittiva nella comminatoria edittale.
2.2. Il riassetto gerarchico del sistema delle pene principali: la residualità del carcere e il meccanismo di conversione.
2.3. L'epilogo esecutivo della pena prescrittiva: le conseguenze della valutazione finale.

Esordio

3. La rimodulazione delle pene accessorie quale conseguenza sistematica necessaria della pena-progetto.
   3.1. Morfologia e disfunzioni delle pene accessorie.
   3.2. Le sovrapposizioni contenutistiche e le tensioni assiologiche con la pena-progetto.
   3.3. L'assorbimento dell'effetto accessorio interdittivo nell'alveo della sanzione principale.
   3.4. L'ambito operativo residuo: la rilettura progettuale delle pene interdittive accessorie alla reclusione.

Capitolo conclusivo. La svolta culturale quale *conditio sine qua non* per l'inveramento del volto costituzionale della sanzione penale nel segno della pena-progetto

1. L'ostacolo delle passioni collettive tra ansia securitaria, risentimento sociale e logiche ritorsive.
2. Oltre la retorica della vendetta: l'apertura della cultura al carcere per una nuova sensibilità penitenziaria.
3. La responsabilità delle istituzioni e dell'informazione: populismo penale e amplificazione mediatica.
4. La vocazione conformativa del diritto e il dovere riformatore delle istituzioni in attuazione del mandato costituzionale.

BIBLIOGRAFIA

Fonti normative

Fonti sovranazionali

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848.
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (*Nelson Mandela Rules*), adottate dall'ONU nel 1955 e riformulate nel 2015.
Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881.
Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984.
Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987.
Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (*Tokyo Rules*), adottate dall'ONU nel 1990.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in versione adattata, a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee, 11 gennaio 2006 (da ultimo integrata nel 2020).

Fonti nazionali

Costituzione della Repubblica italiana.
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice penale).
R.D. 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena).
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).
L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
L. 10 ottobre 1986, n. 663 (c.d. legge Gozzini).
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale).
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., dalla L. 12 luglio 1991, n. 203.
D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 1992, n. 356.
L. 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. legge Simeone-Saraceni).
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modif., dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.
L. 28 aprile 2014, n. 67 (Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).
L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando).
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
L. 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale).
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia).
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (correttivo alla riforma Cartabia).
D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. dalla L. 9 giugno 2025, n. 80 (c.d. decreto sicurezza 2025).

Giurisprudenza

Giurisprudenza costituzionale

Corte Cost. 12 febbraio 1966, n. 12.
Corte Cost. 17 febbraio 1971, n. 21.
Corte Cost. 17 febbraio 1971, n. 22.
Corte Cost. 19 dicembre 1973, n. 179.
Corte Cost. 4 luglio 1974, n. 204.
Corte Cost. 22 novembre 1974, n. 264.
Corte Cost. 21 maggio 1975, n. 119.
Corte Cost., ord. 30 gennaio 1985, n. 23.
Corte Cost. 25 maggio 1987, n. 189.
Corte Cost. 9 novembre 1988, n. 1023.
Corte Cost. 25 maggio 1989, n. 282.
Corte Cost. 2 luglio 1990, n. 313.
Corte Cost. 24 ottobre 2007, n. 348.
Corte Cost. 24 ottobre 2007, n. 349.
Corte Cost. 1° giugno 2016, n. 125.
Corte Cost. 11 luglio 2018, n. 149.
Corte Cost. 5 dicembre 2018, n. 222.
Corte Cost. 4 dicembre 2019, n. 253.
Corte Cost., ord. 11 maggio 2021, n. 97.
Corte Cost. 13 gennaio 2023, n. 3.

Corte Cost. 30 ottobre 2023, n. 197.
Corte Cost. 24 luglio 2025, n. 128.
Corte Cost. 29 luglio 2025, n. 139.

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Corte EDU, plen., 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, ric. n. 5100/71.
Corte EDU, plen., 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, ric. n. 8544/79.
Corte EDU, Sez. II, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, ric. n. 22535/08.
Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ric. n. 43517/09.
Corte EDU, Grande Camera, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09.
Corte EDU, Sez. I, 13 giugno 2019, Viola c. Italia, ric. n. 77633/16.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., Sez. I, 23 marzo 2021, n. 19822.
Cass., Sez. V, 11 luglio 2023, n. 43622.
Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2026, n. 5166.

Dottrina

AA.VV., *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, vol. I, Milano 2018.
AA.VV., *Pene accessorie e sistema penale*, Trieste 2001.
AA.VV., *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino 2022.
M. Arbotti, *Al di là del monologo carcerocentrico: le nuove pene sostitutive nella riforma Cartabia*, in *Dir. dif.* 4 (2022).
Associazione Antigone, *L'estate nelle carceri italiane tra sovraffollamento ed emergenze. Rapporto di metà 2026*, Roma 2026.
Associazione Antigone, *Tutto chiuso. XXII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma 2026.
G. Balbi, *Infermità di mente e pericolosità sociale tra OPG e REMS*, in *Dir. pen. cont.* (2015).
R. Bartoli, *Castigo: vendetta o giustizia? Una riflessione sulla penalità dalla prospettiva del costituzionalismo*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia* 3 (2021).
R. Bartoli, *Giustizia vendicatoria, giustizia riparativa, costituzionalismo*, in *Sist. pen.* (2023).
R. Bartoli, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in *Sist. pen.* (2025).
R. Bartoli, *La gloriosa dissoluzione del mito populista «certezza della pena come certezza del carcere»*, in *Sist. pen.* (2024).
R. Bartoli, *Proporzionalità e comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* (2025).
R. Bartoli, *Punire in libertà: le nuove pene sostitutive*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 4 (2023).
R. Bartoli, *Una giustizia senza violenza, né Stato, né diritto. Ancora sul paradigma giuridico della giustizia riparativa*, in *Sist. pen.* (2023).
R. Bartoli - G.L. Gatta - V. Manes (a cura di), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, Torino 2024.
C. Baudelaire, *L'homme et la mer*, in *Les Fleurs du mal*, Parigi 1857.
S. Bernardi, *Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la preclusione assoluta all'accesso ai permessi premio* ex *art. 4*-bis *comma 1 ord. pen.*, in *Sist. pen.* (2020).

M. Bianchi, *Il potere discrezionale del giudice e le preclusioni soggettive alla sostituzione della pena*, in R. Bartoli - G.L. Gatta - V. Manes (a cura di), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. III, Torino 2024.
M. Bianchi, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega «Cartabia»: una grande occasione non priva di rischi*, in *Sist. pen.* (2022).
M. Bianchi, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, Torino 2023.
M. Bianchi, *Reati ostativi e pene sostitutive: la preclusione assoluta al vaglio della Corte costituzionale*, in *Dir. dif.* (2025).
A. Biondi, *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, in *Sist. pen.* 2 (2024).
A. Biondi, *L'art. 131*-bis *c.p. e la questione (ir)risolta della deflazione*, in *Cammino dir.* 2 (2021).
F. Bricola, *Il carcere «riformato»*, Bologna 1977.
D. Brunelli, *Del diritto penale percepito e dei suoi più recenti* exploit, in *Arch. pen.* 3 (2021).
D. Brunelli, *Giustizia deflattiva e procedibilità a querela nella legge Cartabia*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2 (2023).
D. Brunelli, *Introduzione ad un Confronto di idee su: «Diritto penale di lotta* versus *diritto penale di Governo: sconfiggere l'incomunicabilità o rassegnarsi all'irrilevanza»*, in *Arch. pen.* 1 (2019).
P. Calamandrei, *Intervento del 4 marzo 1947*, in *Assemblea Costituente. Discussioni*, vol. II.
F. Callari - V. Coppola, *Il contraddittorio nella formazione della prova scientifica in dibattimento e il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche*, in *Cass. pen.* (2023).
E.M. Catalano - R.E. Kostoris - R. Orlandi (a cura di), *Riassetti della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, Torino 2023.
A. Catania, *Manuale di teoria generale del diritto*, Bari 2010.
M. Ceresa-Gastaldo, *La legge, il giudice, la pena*, in *Sist. pen.* (2020).
A. Ceretti - R. Cornelli, *Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Milano 2013.
A. Cincotta, *La pena* in executivis*: dalla legalità costituzionale alla legalità legale*, in *Sist. pen.* 6 (2021).
F. Cingari, *Principio di umanità e pena carceraria*, in G. Fornasari - A. Menghini (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025.
Commissione Lattanzi, *Relazione finale della Commissione di studio per la riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale*, 24 maggio 2021.
R. Cornelli, *Le società cambiano, il castigo rimane? La giustizia tra eccedenza del diritto e ordinamento sociale*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia* 3 (2021).
P. Crusco - D. Morena, *Tutela della salute e profili di malpractice medica nelle carceri. Il ruolo dei professionisti sanitari penitenziari*, in *Resp. civ. prev.* 1 (2026).
C. Cupelli, *Tentazioni e contraddizioni del sistema penale contemporaneo: creazionismo giudiziario, panpenalismo legislativo e caccia al colpevole*, in *Cass. pen.* 3 (2023).
U. Curi, *Verso un nuovo paradigma*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia* 3 (2021).
G. Daraio, *Il complicato innesto del paradigma riparativo nel sistema processuale penale tra ritardi organizzativi, nodi interpretativi e resistenze culturali*, in *Dir. pen. e proc.* 1 (2025).
G. Daraio, *La giustizia riparativa in ambito penale: tratti distintivi e spazi operativi nella fase della cognizione e* in executivis, in P. Balducci - A. Macrillò - L. Violi (a cura di), *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano 2024.
G. Daraio, *La riforma penitenziaria del 1975: una svolta epocale che ancora attende piena effettività*, in *Iura & Legal Systems* 12.4 (2025).
G. De Francesco, *Uno sguardo d'insieme sulla giustizia riparativa*, in *Legisl. pen.* (2023).

G. De Simone, *Pene sostitutive: riflessioni sparse (e talvolta critiche) sulla nuova disciplina*, in G. Fornasari - A. Menghini (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025.
G. De Vero, *La riforma del sistema sanzionatorio penale: uno sguardo d'insieme*, in *Legisl. pen.* (2023).
A. De Vita, *La nuova legge anticorruzione e la suggestione salvifica del Grande Inquisitore. Profili sostanziali della L. 9 gennaio 2019, n. 3*, in *Proc. pen. e giust.* 4 (2019).
A. Della Bella, *Il percorso delle alternative al carcere nell'era del punitivismo: rileggendo Massimo Pavarini*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 4 (2025).
F. Della Casa - G. Giostra, *Manuale di diritto penitenziario*, IV ed., Torino 2025.
A. Di Domenico, *Udienza di* sentencing *e nuove pene sostitutive: uno sguardo sul sistema d'oltreoceano e prospettive del modello bifasico introdotto dalla riforma Cartabia*, in *Sist. pen.* 9 (2024).
O. Di Giovine, *Delitto senza castigo? Il bisogno di pena tra motivazioni razionali e istinti emotivi*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia* 3 (2021).
A. Di Martino, *La sequenza infranta*, Milano 1998.
A. Di Martino, *Postfazione. Una postilla a mo' di postfazione: il carcere come pena sostitutiva*, in G. Fornasari - A. Menghini (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025.
E. Dolcini, *Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, in *Dir. pen. cont.* 7-8 (2018).
E. Dolcini, *Dalla Corte EDU una nuova condanna per l'Italia: l'ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* (2019).
E. Dolcini, *Dalla Riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, in *Sist. pen.* (2022).
E. Dolcini, *La «questione penitenziaria», nella prospettiva del penalista: un provvisorio bilancio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* (2015).
E. Dolcini, *L'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti*, in *Sist. pen.* (2021).
E. Dolcini, *Patologie del sistema sanzionatorio penale e principio della rieducazione del condannato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2 (2024).
E. Dolcini, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla Riforma Cartabia*, in *Sist. pen.* (2021).
M. Donini, *Garantismo penale oggi*, in *Criminalia* (2019).
M. Donini, *Genesi ed eterogenesi «moderne» della misura e dell'unità di misura delle pene. Commento a* Carcere e fabbrica*, quarant'anni dopo*, in *Criminalia* (2019).
M. Donini, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.* 2 (2015).
M. Donini, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale* vs. *riparazione interpersonale*, in *Cass. pen.* 6 (2022).
M. Donini, *Pena agìta e pena subìta. Il modello del delitto riparato*, in *Quest. giust.* (2020).
M. Donini, *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE. Un nuovo programma legislativo per la giustizia penale*, in *Sist. pen.* (2022).
L. Eusebi, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *Sist. pen.* (2023).
L. Eusebi, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in *Dir. pen. e proc.* 1 (2023).
L. Eusebi, *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, in *disCrimen* (2021).
L. Eusebi, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 3 (2021).
L. Eusebi, *Modelli della giustizia e sanzioni penali*, in *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Le cose nuove del XXI secolo* 4 (2022).

L. Eusebi, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, in *Sist. pen.* (2023).
A. Fanizza - F. Misceo - L.M. Coletta - A. Bellomo - L. Ferrannini - R. Catanesi - I. Grattagliano, *Analisi del rischio suicidario e autolesivo in carcere. Una revisione sistematica*, in *Riv. it. med. leg.* 3 (2019).
E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna 1980.
G. Fiandaca, *Conoscere per poter meglio riformare*, in *Dir. pen. e uomo* 2 (2021).
G. Fiandaca, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sist. pen.* 10 (2023).
G. Fiandaca, *La bulimia punitiva aumenterà il consenso, ma non serve a niente*, in *Il Foglio*, 20 marzo 2025.
G. Fiandaca, *La giustizia riparativa è compatibile col principio laico della funzione rieducativa della pena?*, in *Il Domani*, 26 febbraio 2024.
G. Fiandaca, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *Sist. pen.* (2020).
G. Fiandaca, *Punizione*, Bologna 2024.
G. Fiandaca - E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, VIII ed., Bologna 2019.
F. Fiorentin, *La crisi sistemica dell'esecuzione penale e la problematica dei liberi sospesi*, in *Sist. pen.* (2025).
F. Fiorentin, *Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma «Cartabia»*, in *Dir. pen. e uomo* 10 (2021).
G.M. Flick, *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale fra speranza e delusione*, in *Cass. pen.* (2018).
G.M. Flick, *I paradossi del carcere*, in *Rass. penit. e criminol.* 1 (2015).
G.M. Flick, *Il carcere nella Costituzione*, in *Sist. pen.* (2025).
G.M. Flick, *Più cultura che carcere e più cultura in carcere. Nello spirito della Carta*, in *Il Dubbio*, 19 dicembre 2022.
G. Fornasari - A. Menghini (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025.
M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976.
P. Gaeta, *Ragionando su alcuni ossimori della riforma delle pene sostitutive*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2 (2023).
A. Galluccio, *La sentenza della Consulta su pene fisse e «rime obbligate»: costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, in *Dir. pen. cont.* (2018).
A. Gargani, *Il diritto penale quale* extrema ratio *tra post-modernità e utopia*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* (2018).
A. Gargani, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in *Legisl. pen.* (2022).
A. Gargani, *«Pene sostitutive» e misure alternative alla detenzione: incongruenze e ineffettività del nuovo assetto legislativo*, in A. Menghini - E. Mattevi (a cura di), *La Riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie*, Atti del Convegno di Trento del 24-25 marzo 2023, Trento 2023.
L. Garlati, *Punire per (ri)educare. Il fine della pena tra emenda e risocializzazione nel dibattito costituzionale*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia* 3 (2021).
G.L. Gatta, *Alternative al carcere*, in *Sist. pen.* (2023).
G.L. Gatta, *Il pacchetto sicurezza e gli insegnamenti, dimenticati, di Cesare Beccaria*, in *Dir. dif.* 1-2 (2024).
G.L. Gatta, *Riforma Cartabia e sistema sanzionatorio: tra efficienza dell'esecuzione ed effettività della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2 (2023).
G.L. Gatta - M. Gialuz, *Le Sezioni Unite sullo statuto della giustizia riparativa: tra volto costituzionale della pena e garanzie del giusto processo*, in *Sist. pen.* (2026).
R. Girard, *La violenza e il sacro*, Milano 1980.

F. Giunta, *La giustizia «de-punitiva»: contrizione e riconciliazione*, in *disCrimen* (2023).
F. Giunta, *Note minime sul carcere*, in *disCrimen* 1 (2025).
P. Gonnella, *Entra in vigore il Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura, ma l'Italia non ha ancora approvato una legge di ratifica*, in *Italia Oggi*, 14 settembre 2006.
C.F. Grosso, *Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e Novecento*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Torino 1997.
A. Gullo, *Profili di diritto penale sostanziale nel d.lgs. n. 150 del 2022*, in E.M. Catalano - R.E. Kostoris - R. Orlandi (a cura di), *Riassetti della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, Torino 2023.
S. Larizza, *La riforma delle pene accessorie*, in AA.VV., *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, marzo 2021, reperibile in www.aipdp.it.
S. Larizza, *Le pene accessorie*, Padova 1986.
S. Larizza, *Le pene accessorie: normativa e prospettive*, in AA.VV., *Pene accessorie e sistema penale*, Trieste 2001.
G. Leopardi, *Canto notturno di un pastore errante dell'Asia*, in *Canti*, 1831.
E. Lo Monte, *L'art. 612*-ter *c.p. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Tra buoni propositi, denegato diritto all'oblio e «morti social»*, Torino 2021.
S. Lonati, *Verso il tramonto dell'ostatività penitenziaria: un'attesa lunga trent'anni*, in *Arch. pen.* 2 (2022).
A. Macchia, *Libero convincimento del giudice, dalle prove legali al ragionevole dubbio. Le regole europee*, in *Cass. pen.* (2022).
P. Maggio - V. Alberta, *La difesa avanti la Corte europea dei diritti umani: la testimonianza dell'avv. Marina Silvia Mori, tra* strategic litigation *e implementazione dei diritti fondamentali*, in *Sist. pen.* (2026).
V. Manca, *L'ONU adotta le* Mandela Rules*: standard minimi di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti*, in *Giur. pen.* (2015).
V. Manes, *Un canone di civiltà dimenticato: il principio di umanità delle pene*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* (2025).
A. Manna, *È configurabile un sistema penale non carcero-centrico?*, in *Sist. pen.* (2021).
G. Mannozzi, *Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive di riforma: un dialogo tra storia, diritto ed arte*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.* 4 (2017).
G. Mannozzi, *Il «castigo»: dimensione terminologica e meta-significati giuridici. Una lettura a partire dalle radici protoindoeuropee della lingua del diritto*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia* 3 (2021).
E. Mattevi, *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme*, in *Sist. pen.* (2023).
F. Mazzacuva, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino 2017.
A. Menghini, *Giustizia riparativa in fase esecutiva*, in *Sist. pen.* (2023).
A. Menghini, *Riflessioni sparse sulle misure alternative alla detenzione*, in G. Fornasari - A. Menghini (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025.
A. Menghini - E. Mattevi (a cura di), *La Riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie*, Atti del Convegno di Trento del 24-25 marzo 2023, Trento 2023.
A. Menghini - E. Mattevi (a cura di), *La rieducazione oggi*, Napoli 2022.
M. Miedico, *Le sanzioni penali: funziona qualcosa? Spunti di riflessione*, in AA.VV., *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, vol. I, Milano 2018.
Ministero della Giustizia, *Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione (Commissione Giostra). Documento conclusivo*, 2 luglio 2013.
Ministero della Giustizia, *Misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione: dati anno 2024. Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47*, gennaio 2025.

F. Moro, *Giustizia riparativa in fase esecutiva*, in A. Menghini - E. Mattevi (a cura di), *La Riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie*, Atti del Convegno di Trento del 24-25 marzo 2023, Trento 2023.
F. Moro, *L'art. 4*-bis *o.p. riformato dal d.l. n. 162 del 2022, conv., con modifiche, dalla l. n. 199 del 2022: un passo in avanti e due indietro*, in *Sist. pen.* 5 (2023).
F. Moro, *La discrezionalità del giudice nei giudizi prognostici funzionali all'applicazione delle pene sostitutive e delle misure alternative alla detenzione*, in G. Fornasari - A. Menghini (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025.
G. Nicolò, *Pene sostitutive: disallineamenti e ingerenze tra cognizione ed esecuzione*, in *Cass. pen.* 12 (2023).
E. Nicosia, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino 2006.
P. Nuvolone, *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano 1953.
A. Othmani, *La pena disumana. Per una critica radicale al carcere*, Milano 2011.
L. Pace, *L'art. 4*-bis *dell'ordinamento penitenziario tra presunzioni di pericolosità e governo dell'insicurezza sociale*, in *Costituzionalismo.it* 2 (2015).
T. Padovani, *Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang*, in *Guida dir.* 15 (2015).
R.M. Palavera, *Condizioni e fattori di promozione della pena prescrittiva*, in *disCrimen* (2021).
F. Palazzo, *Nota introduttiva*, in AA.VV., *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, marzo 2021, reperibile in www.aipdp.it.
F. Palazzo, *Plaidoyer* per la giustizia riparativa*, in AA.VV.,* Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino 2022.*
F. Palazzo, *Presente, futuro e futuribile della pena carceraria*, in AA.VV., *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, vol. I, Milano 2018.
F. Palazzo, *Relazione introduttiva. La rieducazione: un bilancio sommario*, in A. Menghini - E. Mattevi (a cura di), *La rieducazione oggi*, Napoli 2022.
F. Palazzo, *Uno sguardo d'insieme alla riforma del sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. e proc.* 1 (2023).
C. Paonessa, *Ripercorrendo i «luoghi» della prognosi «personologica»: alcuni spunti di riflessione*, in *Arch. pen.* 3 (2020).
M. Papa, *Com'è che il diritto penale è diventato una favola? Piccoli semi per una ricerca. A partire da un intervento al plenum del CSM sul «decreto sicurezza» (d.l. n. 48/2025)*, in *Sist. pen.* (2025).
E.B. Pašukanis, *La teoria generale del diritto e il marxismo* (1927), trad. it., in P.I. Stučka - E.B. Pašukanis - A.J. Vyšinskij, *Teorie sovietiche del diritto*, Milano 1964.
M. Pavarini, *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Torino 1997.
M. Pelissero, *Il carcere come* extrema ratio*. Una regola instabile di governo del potere*, in G. Fornasari - A. Menghini (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025.
M. Pelissero, *La detenzione domiciliare: una soluzione o una cattiva coscienza?*, in *Antigone. Sostenibilità e trasformazioni della pena negli spazi del penitenziario* 2 (2024).
D. Petrini, *L'introduzione di due nuove pene principali denominate «reclusione domiciliare» e «arresto domiciliare»*, in AA.VV., *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, marzo 2021, reperibile in www.aipdp.it.
B. Petrocelli, *Principi di diritto penale*, vol. I, Napoli 1955.
P. Pittaro, *Le pene accessorie: un'introduzione*, in AA.VV., *Pene accessorie e sistema penale*, Trieste 2001.
A. Pugiotto, *La sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale: una breccia nel muro dell'ostatività penitenziaria*, in *Forum quad. cost.* 1 (2020).

D. Pulitanò, *Il penale tra teoria e politica*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.* 4 (2020).
D. Pulitanò, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia* (2013).
D. Pulitanò, *Sulle attuali politiche del diritto penale*, in *Sist. pen.* (2023).
L. Pulito, *L'ostatività riveduta e (forse) corretta: la recente riforma dell'art. 4*-bis *ord. penit.*, in *Cass. pen.* 2 (2024).
L. Pulito, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, in *Proc. pen. e giust.* 1 (2015).
L. Risicato, *Dalla Costituzione al Leviatano. La torsione illiberale del decreto «sicurezza» n. 48 del 2025*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2 (2025).
L. Risicato, *La riforma delle pene sostitutive tra molti pregi e qualche asimmetria*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2 (2023).
G.D. Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, VII ed., Prato 1837.
M. Romano, *Non punibilità, estinzione del reato, riforma Cartabia*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2 (2024).
M. Ruotolo, *Dignità e carcere*, II ed., Napoli 2011.
D. Russo, *Riserva di legge e obblighi internazionali di tutela penale*, in *Riv. dir. internaz.* (2025).
A. Santangelo, *Superare le ostatività*, in *Dir. dif.* 1 (2023).
F. Sgubbi, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Bologna 2019.
G. Silvestri, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti* 2 (2014).
G. Spangher, *La funzione rieducativa del processo*, in *Cass. pen.* (2017).
F. Stara, *L'umano che deve rimanere. Le sfide allo spazio-tempo del castigo*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia* 3 (2021).
P. Tonini - C. Conti, *Manuale di procedura penale*, XXV ed., Milano 2024.
A. Tortoroglio, *La pena del silenzio: separazione e disumanizzazione. Riflessioni dal film* Il segreto dei suoi occhi *di Juan José Campanella*, in *disCrimen* (2025).
M. Trapani, *La rieducazione del condannato tra «ideologia correzionalistica» del trattamento e «garanzie» costituzionali di legalità e sicurezza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 3 (2018).
G. Tuccillo, *La presunzione di ostatività penitenziaria post legge n. 199 del 2022: il sole cala, ma il tramonto è ancora lontano*, in *Dir. dif.* 3-4 (2025).
F. Turati, *Discorso alla Camera dei deputati del 18 marzo 1904*.
R. Valeggia, *Il carcere come* extrema ratio*: prospettive dal dibattimento penale*, in G. Fornasari - A. Menghini (a cura di), *Il carcere come* extrema ratio, Atti del Convegno di Trento del 20-21 dicembre 2024, Trento 2025.
A. Verde, *Il castigo in una prospettiva psico(socio)criminologica*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia* 3 (2021).
F. Viganò, *Dal «diritto penale dello Stato» al «diritto penale sovranazionale»*, in *Sist. pen.* (2023).
F. Viganò, *La pena come «contraccambio»? Qualche riflessione su fondamenti e scopi della pena nella prospettiva del diritto costituzionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1 (2025).
F. Viganò, *La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell'Unione europea: sull'effetto diretto dell'art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia*, in *Sist. pen.* (2022).
F. Viganò, *Verità e giustizia riparativa*, in *Sist. pen.* (2024).
L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, Torino 1997.
E. Vittorini, *Uomini e no*, Milano 2019.
S. Zirulia, *Il «decreto sicurezza» 2025 interrompe il processo di adeguamento del codice Rocco alla Costituzione. Criticità e possibili rimedi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1 (2025).

SITOGRAFIA

AA.VV., *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, marzo 2021, reperibile in www.aipdp.it.
M. Buono, *La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale*, reperibile in www.diritto-penale.it, 2026, I, 1.
C. Ciavarella, *Le Raccomandazioni delle Nazioni Unite (*Tokyo Rules*) per una coerente strategia di riforma del sistema di applicazione delle misure alternative alla detenzione*, in *Stati Generali dell'Esecuzione Penale*, Tavolo 14, allegato 2, reperibile in www.giustizia.it.
Consiglio d'Europa, *Il CPT in breve*, reperibile in www.coe.int.
Consiglio Superiore della Magistratura, *Censimento sulla distribuzione del personale di magistratura tra i due settori, civile e penale, presso gli Uffici di Tribunale*, reperibile in www.csm.it.
Corte Suprema di Cassazione, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023*, reperibile in www.cortedicassazione.it.
G. Fiandaca, *Relazione al convegno «La rieducazione del condannato e i diversi volti della riparazione: un possibile binomio?»*, Unitelma, Roma, 24 aprile 2023, reperibile in https://www.radioradicale.it/scheda/696038/la-rieducazione-del-condannato-e-i-diversi-volti-della-riparazione-un-possibile.
M. Miceli, *La prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei reati*, reperibile in www.diritto.net, 27 ottobre 2023.
Ministero della Giustizia, Circ. 18 maggio 2016, *Istituzione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale: compiti e poteri*, reperibile in www.giustizia.it.
A. Pugiotto, *Il volto costituzionale della pena e i suoi sfregi*, reperibile in www.dirittopenitenziarioecostituzione.it, 2018.
A. Scarcella, *Ergastolo senza speranza di libertà: la Corte EDU ribadisce la necessità di riducibilità* de facto, reperibile in www.altalex.com, 24 aprile 2026.
L. Tria, *Il diritto alla vita, il diritto di non essere sottoposti a tortura, a trattamenti inumani o degradanti, ai lavori forzati e di non essere posti in stato di schiavitù con lo sguardo rivolto alla loro applicazione nei confronti dei migranti*, reperibile in www.europeanrights.eu.